


LABORATORIO DI RAGIONERIA PROFESSIONALE AVANZATA MAGGIO 2009



“BASILEA 2”

ACCORDO PER LA TUTELA DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE BANCHE

Il protocollo sulla concessione di credito

Effetti per le banche

Effetti sull’accesso al credito per le imprese -
suggerimenti e modelli

Il punto sul “Basilea 2” e la crisi finanziaria

La relazione sulla gestione: il nuovo disposto
dell’art. 2428 C.C.

Stella Cuccoli



DISPENSA ILLUSTRATIVA

INQUADRAMENTO DEL PROTOCOLLO	PAG. 2
PRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL’ACCORDO “BASILEA 2”	PAG. 14
SUGGERIMENTI E MODELLI PER LE IMPRESE	PAG. 27
I NUOVI CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, ART. 2428 C.C.	PAG. 44
MINI-GLOSSARIO	PAG. 45

PARTE PRIMA: INQUADRAMENTO DEL NUOVO PROTOCOLLO

Premesse e principi generali

La nuova regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale delle banche persegue l'obiettivo di promuovere la stabilità del sistema bancario e introduce importanti cambiamenti nelle modalità di determinazione del **capitale di vigilanza**, cioè della riserva costituita dalle banche a fronte dei rischi assunti.



Ogni attività posta in essere da un'impresa finanziaria comporta l'assunzione di un certo grado di rischio che deve essere quantificato e supportato da capitale.

Il regolatore che impone dei vincoli al libero esercizio delle forze di mercato è soggetto ad un trade-off tra semplicità normativa ed efficacia dei controlli nella definizione dei limiti entro cui gli operatori devono esercitare la loro attività.

IL TRADE-OFF DELLA REGOLAMENTAZIONE

GRADO DI SEMPLICITA' NORMATIVA	TIPO DI ACCERTAMENTO	EFFETTI INDESIDERATI
alto	semplice ed efficace	Comportamenti distorti che si avvantaggiano delle maglie normative larghe
basso	costoso e complesso da gestire	Eccessive limitazioni alla autonomia del management delle banche e quindi, paradossalmente, al suo senso di responsabilità

Con il termine “**Basilea 2**” s’intende l’accordo di regolamentazione del capitale bancario che ha determinato la revisione dei requisiti patrimoniali sul sistema creditizio.

L’accordo precedente di Basilea 1 prevedeva che per ogni posizione creditizia la banca dovesse allocare una quantità di capitale pari all’8% dell’ammontare delle posizioni stesse, ciascuna di esse ponderate con il rischio in base a pesi standard.

Basilea 2, invece, introduce la possibilità di definire il requisito patrimoniale in ragione della specifica rischiosità dell’imprenditore prevedendo un requisito crescente con il peggioramento dello *standing creditizio* del cliente.

La novità principale dell’Accordo consiste nell’aver introdotto il **rating** nel processo di costituzione del patrimonio di vigilanza, modificando il metodo per il **calcolo delle ponderazioni** e introducendo una nuova metodologia che prevede la creazione da parte delle banche di **sistemi di rating interni** per la valutazione dei rischi.

L’obiettivo di Basilea 2 è, infatti, teso ad incentivare le banche a sviluppare procedure interne di gestione del credito in termini di analisi dei rischi prevedendo apposite metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Il mercato avrà così a disposizione una serie di elementi per valutare la qualità e la solidità di un istituto di credito, a vantaggio quindi del sistema bancario internazionale e della platea generale dei fruitori.

Conseguentemente all’accordo, le banche sviluppano modelli di controllo del rischio di credito, in grado di cogliere le caratteristiche economiche, finanziarie e di business delle imprese clienti.

La primaria conseguenza derivante da questo sistema è uno stretto legame tra il rischio dell’attività d’impresa e il relativo costo del finanziamento, essendo quest’ultimo suscettibile di differenziazioni in relazione al profilo di rischio.

L’opportunità per le aziende è rappresentata dal profilo di rischio, in base al quale all’impresa potrà essere assegnata una ponderazione più bassa o più alta del 100%, con conseguente minore o maggiore facilità di accesso al credito bancario e relativo costo del debito.

Le aziende di piccole e medie dimensioni, in particolare, risentiranno dei mutamenti richiesti perché il rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l’efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti.

Considerata l’importanza di queste premesse, si ritiene necessario ricostruire il percorso ed i contenuti degli accordi di Basilea dall’origine.

Comitato di Basilea

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali in Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

Il Comitato non possiede autorità sovranazionale: gli accordi devono essere recepiti in legge nei vari paesi. Esso, quindi, non legifera, formula solo linee guida, ma le sue proposte sono accettate come normativa vincolante in oltre 100 paesi.

Basilea 1

Basilea è l’accordo di regolamentazione del capitale bancario elaborato dalle Autorità di Vigilanza e dalle Banche Centrali del Gruppo dei Dieci ed è uno degli strumenti per garantire la stabilità del sistema bancario.

Il primo accordo, che risale al 1988 (“Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi; Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, luglio 1988”), si proponeva due obiettivi:

1. Rafforzare la solidità e la solvibilità del sistema bancario internazionale;
2. Ridurre le differenze competitive fra le banche internazionali.

Entrambi gli obiettivi perseguivano un’unica finalità: ridurre il verificarsi di crisi bancarie senza minare la concorrenza internazionale all’interno del sistema bancario.

LA REGOLAMENTAZIONE SUL PATRIMONIO MINIMO DELLE BANCHE (ACCORDO 1988)

Ogni attività comporta l'assunzione di un certo rischio, che deve essere quantificato e supportato da capitale (c.d. "patrimonio di vigilanza")

LA REGOLAMENTAZIONE IMPONE:

patrimonio di vigilanza

IV 8%

attività ponderate per il rischio

La proposta "storica" del 1988 s'imperviava su tre direttrici:

- 1) Il **capitale di vigilanza**: identifica le poste destinate a "difendere" la banca dall'eventualità di perdite;
- 2) Il **rischio**: attraverso la creazione di una serie di *ponderazioni* relative al rischio di credito delle controparti;
- 3) Il **rapporto minimo** tra il capitale e il rischio: l'unica metodologia disponibile (c.d. *metodo Current*) prevedeva che il requisito patrimoniale, pari all'8%, fosse calcolato sulle attività creditizie ponderate con pesi standard (nel caso delle imprese pari al 100%):

BASILEA 1: LE PONDERAZIONI

Per quantificare il patrimonio di vigilanza, le attività vengono ponderate in relazione alla categoria cui appartiene la controparte:

CATEGORIA	% POND.
Governi e banche centrali	0%
Banche	20%
Mutui per acquisto di immobili residenziali	50%
Altri soggetti, imprese, altre attività	100%

Esempi numerici di costituzione del Patrimonio di Vigilanza:

DESTINATARIO DELL'EROGAZIONE	IMPORTO DEL CREDITO	FATTORE PONDER.	% ATTRIB.	PATRIMONIO DI VIGILANZA
Banca	€ 100.000,00	20%	8%	€ 1.600,00
Impresa	€ 100.000,00	100%	8%	€ 8.000,00

Il primo accordo di Basilea presenta dei limiti, ed in particolare:

1. non mette in relazione il capitale di vigilanza con il reale profilo di rischio delle banche, non consente cioè di istituire una stretta correlazione tra il rischio d'insolvenza specifico e la relativa copertura patrimoniale;
2. copre solo i rischi di credito e di mercato;
3. non ha contribuito alla creazione, all'interno del sistema bancario internazionale, di un contesto competitivo uniforme;
4. è esclusivamente rivolto al sistema bancario, senza quindi preoccuparsi di tutelare gli interessi delle imprese, soprattutto PMI;
5. non ha portato alla risoluzione delle molteplici oggettive distorsioni nel rapporto banca-impresa.

Basilea 2

Con Basilea 2 s'intende il secondo Accordo sottoscritto nel giugno del 2004 con l'obiettivo di superare i limiti della precedente edizione.

Il trattato di Basilea ha l'obiettivo di incentivare gli istituti di credito a sviluppare procedure interne di gestione del credito in termini di analisi dei rischi, prevedendo apposite metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali basato sull'uso dei *rating interni*.

Con "rating" s'intende sostanzialmente "valutazione": si tratta della valutazione della capacità di credito di un'impresa e della sua solvibilità, ovvero dell'attitudine a far fronte agli impegni assunti alle scadenze prestabilite.

Il termine *rating* è associato spesso ad agenzie internazionali come Moody's, Standard & Poor's e Fitch, quando forniscono la valutazione di banche e grandi imprese quotate o esprimono un giudizio di affidabilità sull'emissione di bond.

Il *rating* viene espresso convenzionalmente da un simbolo alfanumerico che esprime, all'interno di una scala significativa, la cosiddetta **probabilità di default** ovvero il rischio di insolvenza di un'impresa.

Tale simbolo costituisce la guida per l'accesso al credito, secondo le scale delle principali Agenzie riportate nel prospetto della pagina seguente.

Il livello minimo di probabilità di default (rischiosità quasi vicina allo zero) viene definito con una tripla AAA o Aaa (dipende dall'agenzia che fa la valutazione). Un'azienda che ha un rating AAA è altamente affidabile da un punto di vista finanziario.

All'aumentare del rischio di default il livello passa ad AA, poi a, BBB, BB, B, CCC ed infine D, che segnala un rischio molto elevato.

Il livello viene attribuito in funzione del coefficiente di ponderazione, posto a 100 per rating "medi" (BBB/BB), che scende fino a 20 per i rating migliori (tipo AAA/AA) e sale fino a 150 per i rating peggiori (CCC e D).

STANDARD & POOR'S	MOODY'S	FITCH	% DEFAULT	DESCRIZIONE CLASSE DI RATING	CLASSE DI RISCHIO
AAA	Aaa	AAA	0,01%	Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata. Buona qualità dell'attivo, dimensione consolidata, eccellente posizionamento di mercato, abilità manageriale distintiva, elevatissime capacità di copertura del debito.	MINIMO
AA+	Aa1	AA+	0,02%	Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Buona qualità e liquidità dell'attivo, buon inserimento di mercato, buona qualità del management, solida capacità di copertura del debito.	MODESTO
AA	Aa2	AA	0,03%		
AA-	A3	AA-	0,04%		
A+	A1	A+	0,05%	Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche. Soddisfacente qualità e liquidità dell'attivo, qualità del management nella media, standard creditizi normali, capacità di copertura del debito nella media.	MEDIO BASSO
A	A2	A	0,07%		
A-	A3	A-	0,09%		
BBB+	Baa1	BBB+	0,013%	Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale, tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito. Qualità e liquidità dell'attivo accettabili, ma con grado di rischio apprezzabile, standard creditizi normali e più deboli capacità di copertura del debito.	ACCETTABILE
BBB	Baa2	BBB	0,18%		
BBB-	Baa3	BBB-	0,32%		
BB+	Ba1	BB+	0,53%	Nell'immediato minore vulnerabilità al rischio di insolvenza, tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Qualità e liquidità dell'attivo accettabili, ma con grado di rischio significativo, scarsa diversificazione delle attività, contenuta liquidità e limitata capacità di copertura del debito.	ACCETTABILE CON ATTENZIONE
BB	Ba2	BB	0,93%		
BB-	Ba3	BB-	1,57%		
B+	B1	B+	2,64%	Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Credito sotto osservazione, qualità dell'attivo accettabile seppur con difficoltà temporanee di liquidità, elevata leva finanziaria.	ATTENZIONE SPECIFICA CON MONITORAGGIO CONTINUO
B	B2	B	4,46%		
B-	B3	B-	7,52%		
CCC+	Caa1	CCC	13,00%	Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Credito sotto stretta osservazione, bassa qualità dell'attivo.	SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE
CCC	Caa2	CC	16,00%		
CCC-	Caa3	C	20,00%		
CC	Ca	DDD	26,00%	Estrema vulnerabilità e problemi di liquidità.	DUBBIO ESITO
SD	C	DD	33,00%	E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analogica, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti nonostante gli elevati problemi di liquidità.	
D		D		Situazione di insolvenza, con scarse prospettive di pagamento.	

In sintesi le possibili ponderazioni del rischio di credito (investment grade o junk) sono le seguenti:

“Investment Grade” o “Junk”: coefficienti di ponderazione in funzione del rischio					
Rating	da AAA ad A	da A+ ad A-	da BBB a BB-	inferiore a B+	Senza Rating
Ponderazioni	20%	50%	100%	150%	100% (*)

(*) Le PMI ricadrebbero in questa categoria

TABELLA RATING BANCARIO	
Sicurezza elevata	AAA
Sicurezza	AA
Ampia solvibilità	A
Solvibilità	BBB
Vulnerabilità	BB
Vulnerabilità elevata	B
Rischio	CCC
Rischio elevato	CC
Rischio molto elevato	C o D

Il *rating* di un'impresa può evidentemente cambiare (migliorare o peggiorare) nell'arco del tempo. Il “peso” della ponderazione indica la percentuale di credito affidato ad un'azienda su cui la banca deve calcolare il proprio requisito di capitale minimo (il cosiddetto Patrimonio di Vigilanza).

Ad esempio, un credito verso un'azienda con rating AAA, pesa per il 20% del nominale nel calcolo del capitale minimo della banca.

Attualmente, tuttavia, in assenza di rating si usa un peso del 100% per praticamente tutte le aziende industriali.

Il problema principale, infatti, è che, da una ricerca effettuata su un campione significativo di piccole e medie imprese italiane (PMI), i cui dati patrimoniali ed economico-finanziari sono stati oggetto di valutazione ai fini della definizione del rating, è emerso che

- il 65% delle imprese si collocherebbe all'interno delle 4 classi di rating più critiche (BBB-, BB+, BB, BB-),
- il 17,5% avrebbe rating più positivi (BBB; BBB+)
- meno dell'1% delle imprese si collocherebbe nella classe migliore (A),
- la restante quota pari al 16% finirebbe nelle classi peggiori (da B a CCC) e non sarebbe nemmeno presa in considerazione dal sistema bancario.


Ciò significa, ad esempio, che per avere lo stesso ROE (Return on Equity) su un'identica operazione di impiego senza garanzie o collaterale, la banca dovrebbe applicare ad un'azienda con rating BBB un margine cinque volte superiore (dato cioè dal rapporto delle diverse ponderazioni e quindi $100/20 = 5$) a quello che potrebbe applicare ad un'azienda con rating AAA.

L'elaborazione di rating analizza poi una serie di elementi quali-quantitativi, come ad esempio:

- la struttura patrimoniale,
- la capacità finanziaria e relativa struttura,
- la qualità dei ricavi,
- la capacità del management (struttura aziendale)
- il posizionamento nel settore merceologico di appartenenza.

Chiaramente sono previsti “sconti” e riduzioni di peso in caso di garanzie.

Dal grafico seguente si può apprezzare come la probabilità di default aumenti con il peggiorare della classe di rating assegnata in relazione al capitale affidato.



Per tutelare le PMI dal rischio di vedersi penalizzare il finanziamento inducendo le banche a ridurre il credito e ad aumentare al contempo i tassi di interesse, sono state apportate delle modifiche al sistema quali:

- l'attenuazione dei requisiti di capitale sui crediti (riduzione media del 10% rispetto alle grandi imprese);
- l'inserimento nel portafoglio con coefficienti di assorbimento di capitale ridotti per i prestiti bancari inferiori a 1 milione di euro.

Si ricorda che, in base all'Accordo, sono considerate piccole e medie imprese (PMI) le imprese che registrano un livello di fatturato consolidato annuo non superiore a 50 milioni di euro, in pratica il 98% delle aziende italiane.


L'Accordo Basilea 2 è fondata su tre pilastri (cosiddetti *pillars*) portanti:

I° pilastro: requisiti minimi di capitale

II° pilastro: controllo prudenziale da parte degli organi di vigilanza

III° pilastro: disciplina di mercato (trasparenza)

L'Accordo di Basilea 2 si struttura schematicamente come segue:



Primo pilastro: requisiti minimi di capitale

L'Accordo di Basilea 2 individua due diverse metodologie per la valutazione del rischio che gli istituti di credito possono liberamente scegliere, ed in particolare:

1. **Approccio Standard (Standardized approach):** prevede l'utilizzo di *rating esterni*, assegnati da agenzie internazionali (Moody's, Standard & Poors, ecc.) autorizzate dalle autorità di vigilanza. È utile per le imprese più grandi quotate in borsa, che sono oggetto di tale valutazione. Per le imprese prive di rating (come le PMI) la ponderazione assegnata sarà del 100%.

Il problema fondamentale che scaturisce dall'uso di questa metodologia deriva dalla quasi totale assenza in Italia di aziende dotate di rating. L'opportunità per le imprese è rappresentata dalla possibilità di attenuare il rischio (e quindi la ponderazione) fornendo garanzie reali, garanzie personali, derivati di credito o raggiungendo altri accordi particolari.

2. **Approccio IRB (Internal Rating Based):** prevede l'impiego dei *rating interni* (IRB).

La banca assegna un giudizio di rating a tutte le imprese.

La ponderazione assegnata varierà in base alla classe di rating di appartenenza.

Il problema principale sta nell'individuazione delle informazioni su cui si baserà il metodo adottato da ciascuna banca.

Il capitale di vigilanza è, infatti, funzione dei seguenti parametri:

PD (Probability of default)	probabilità di default, cioè l'eventualità che la controparte non sia in grado di onorare il contratto entro un anno
LGD (Loss given default)	tasso di perdita in caso di insolvenza
EAD (Exposure at default)	esposizione al rischio nel momento dell'inadempienza
M (Maturity)	vita residua dell'operazione, cioè la scadenza

I sistemi interni di valutazione e di classificazione IRB hanno distinti gradi di complessità e si distinguono in due varianti che si differenziano sulla base del diverso grado di autonomia delle banche nella stima delle componenti del rischio di credito.

In particolare si può utilizzare:

a) **Internal Rating Based - Foundation (IRBF)**

grazie al quale la banca può stimare internamente solo il *rating* del debitore (Probability of default - PD), mentre le altre componenti di rischio sono date, e quindi può definire un profilo di rischio che potrebbe condurre ad un assorbimento patrimoniale inferiore;

b) **Internal Rating Based - Advanced (IRBA)**

in base al quale tutte le componenti di rischio (e quindi anche il *rating* dell'operazione) sono stimate internamente dalla banca e l'assorbimento patrimoniale è in questo modo ritagliato sul profilo di rischio dello specifico credito. Tale sistema presuppone per la banca ingenti investimenti in tecnologia e competenze e la predisposizione di un ampio database in cui archiviare i dati raccolti ed elaborati in rating.

Da questa disamina appare subito evidente un aspetto importante: le banche non utilizzeranno tutte lo stesso metodo e quindi non valuteranno allo stesso modo il rischio.

Si può immaginare che un'impresa di elevato *standing* finanziario, ma senza rating esterno, rivolgendosi ad una banca che usa un metodo *standardized* si vedrà applicato un coefficiente di ponderazione del rischio pari al 100%, mentre se interpellasse una banca che adotta un metodo IRB potrebbe godere di un peso inferiore al 100% e quindi teoricamente pagare meno il denaro.

Secondo pilastro: controllo prudenziale da parte degli organi di vigilanza

Le autorità di vigilanza (la Banca d'Italia) devono accertare che le banche valutino in maniera corretta l'adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi, tenendo anche conto delle correlazioni esistenti tra le diverse tipologie di rischio. Si tiene conto della coerenza delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione dei rischi. La nuova disciplina richiede alle banche di dotarsi di propri metodi per valutare l'adeguatezza patrimoniale considerando anche i rischi non valutati nei requisiti minimi (cioè il rapporto minimo dell'8%) e del possibile impatto di situazioni congiunturali avverse.

Le autorità di vigilanza devono avere il potere, ove lo ritengano opportuno, di imporre una copertura patrimoniale superiore ai requisiti minimi. All'autorità di vigilanza è quindi attribuita una maggiore discrezionalità nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche.

Terzo pilastro: disciplina di mercato (trasparenza)

Il nuovo accordo definisce un livello minimo di informazioni che le banche devono fornire (sia per gli aspetti quantitativi che qualitativi) e un'informativa supplementare (per aspetti peculiari relativi a specifiche istituzioni). Sono previste regole di trasparenza idonee ad assicurare un'adeguata informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sull'esposizione ai rischi e sulla loro gestione.

Credit crunch e prociclicità finanziaria: la minaccia di politiche restrittive del credito

Il timore che si percepisce fra le aziende è che l'applicazione del protocollo di Basilea 2 renda più difficile e più costoso l'accesso al credito, soprattutto in considerazione del tessuto industriale domestico caratterizzato da dimensioni medio-piccole.

Le imprese si trovano nella situazione sempre più faticosa di reperire finanziamenti - il cosiddetto *credit crunch* – fino a giungere ad una vera crisi di liquidità che, per alcune società non sufficientemente patrimonializzate, potrebbe degenerare nella conseguenza più grave dell'insolubilità.

Il rischio certamente esiste, ma non deve essere interpretato come un fatto automatico ed ineluttabile, se non altro perché l'accordo di Basilea non parla di *pricing* del credito, ma sancisce solamente che ogni attività posta in essere comporta l'assunzione di un preciso grado di rischio e che tale rischio deve essere quantificato e supportato da un capitale minimo (capitale di vigilanza).

Ne discende che dovendosi remunerare il capitale impiegato, un'attività più rischiosa comporterà un maggior assorbimento di capitale e quindi un maggior costo per la banca erogatrice.

Per tal motivo il costo di tale finanziamento risulterà maggiore.

In sintesi il *pricing* verrà più ancorato al profilo di rischio, l'attuale situazione di crisi ha reso più difficile e/o più costoso l'accesso al credito ed è necessario trovare un diverso modo di negoziare con la banca.

Associato al *credit crunch* vi è inoltre il cosiddetto **fenomeno della prociclicità finanziaria**: esso si sostanzia nella prassi del sistema bancario di fornire più liquidità alle imprese quando gli affari vanno bene e meno quando vanno male, accentuando così gli effetti di volatilità del ciclo economico, specialmente sulle imprese finanziariamente più deboli (tipicamente le PMI).

In relazione con quanto appena affermato potrebbe essere necessario e/o conveniente per le imprese, aumentare il numero di controparti bancarie.

L'approccio al sistema bancario può, infatti, essere di due tipi:

- **Modello relazionale (Relationship banking)**: si fonda su una relazione di lungo periodo tra banca e impresa. La banca considera, nell'esprimere il giudizio sulla rischiosità dell'azienda affidata, una molteplicità di informazioni, molte delle quali sono private ed informali.
- **Modello transazionale (Transaction banking)**: la banca valuta i meriti di ogni singola operazione a prescindere dai rapporti esistenti o potenziali con il cliente. Si fonda su modelli sintetici di valutazione del rischio oggettivo, determinati su informazioni pubblicamente disponibili e facilmente confrontabili.

In Italia il rapporto banca-impresa si caratterizza per una prevalenza del *relationship banking* ma con una particolarità: le imprese, anziché avere rapporti con una o poche istituzioni bancarie tendono ad instaurare più relazioni creditizie con una molteplicità di banche (fenomeno noto come *multiaffidamento*).

Questo fenomeno, poi, tende a variare in relazione della dimensione dell'affidato: più le imprese sono grandi e più intendono ad avere relazione con banche diverse.

Un tipo di rapporto banca-impresa come quello suddetto, contraddistinto da localismo e *multiaffidamento*, ha consentito alle imprese di ridurre i rischi di dipendenza da una sola fonte di finanziamento e alle banche di condividere i rischi di credito con altri istituti.

In linea con tutto ciò, per evitare di essere vittima di un eventuale "credit crunch" prociclico e per sfruttare al meglio un eventuale rating positivo, o per trovare la banca che riesce ad assegnare il rating più alto possibile l'impresa cercherà, quindi, di affidarsi a più istituti di credito.

Si deve tuttavia notare che questa tendenza ha avuto come effetto collaterale l'appesantimento delle richieste di informazioni da parte delle banche, con un inevitabile aggravio delle spese amministrative.

Ci si attende un effetto forbice:

- miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le medie imprese con buon fatturato e buon rating;
- peggioramento medio delle condizioni per imprese con fatturato medio piccolo, costi molto più elevati e necessità di reperire risorse fuori dal sistema bancario.

Il messaggio per le imprese

Per le aziende muta il contesto competitivo e quindi negoziale: le imprese devono capire quale metodologia adottano le proprie banche, in quanto se hanno fatto proprio il metodo standardizzato (e non si dispone di un rating esterno) ai fini della negoziazione dello *spread* i margini di manovra sulla singola componente di rischiosità del rapporto sono ridotti e meno intuibili.

Viceversa negli altri casi, ossia in presenza dei metodi IRB, occorre pur sempre ragionare in termini di rating debitore e di rating operazione, ma i margini negoziali sono più ampi e chiari per cui

l'azienda può divenire un abile interprete della logica valutativa del rischio che le compete e quindi attivare una serie di accorgimenti atti ad ottenere un rating più favorevole. In altre parole l'azienda può comprendere meglio le logiche con cui l'apprezzamento del rischio si può tradurre nel pricing e può quindi comportarsi di conseguenza.

Per quanto riguarda il rating del debitore, l'attenzione va certamente posta sull'analisi di fido e quindi sulle tre dimensioni della stessa:

1) l'**analisi quantitativa**, sintetizza il giudizio sulla situazione patrimoniale-economico-finanziaria dell'impresa attraverso gli strumenti di analisi di bilancio. Si esamina la capacità dell'azienda di sviluppare e produrre risorse adeguate e sufficienti per la copertura dell'affidamento. In linea con ciò è necessario che l'impresa tenda all'equilibrio, ciò significa che il rapporto tra i vari elementi strutturali, pur sotto la pressione delle forze "ambientali" cui l'azienda è sottoposta, non raggiungano valori critici;

2) l'**analisi qualitativa**, è l'analisi che si occupa della ricerca e della definizione degli obiettivi che l'impresa si pone nell'operare sul proprio mercato di riferimento (politica di prodotto e di produzione, ricerca e sviluppo, struttura e indirizzi organizzativi, ecc.), ponendo attenzione in particolare all'andamento dell'economia in generale, al settore economico di riferimento e alla capacità professionale del management. L'analisi qualitativa si basa, da un lato, su elementi "oggettivi" acquisiti sia da fonti esterne che attraverso il confronto con il cliente, dall'altro, su valutazioni "soggettive" della banca derivanti dall'esperienza e dall'approfondita conoscenza dell'impresa;

3) l'**analisi andamentale**, si occupa dell'analisi dell'andamento del rapporto dell'azienda con la Banca e con il Sistema Creditizio nel complesso. I fatti economici e finanziari che caratterizzano l'attività aziendale trovano la loro manifestazione, non solo nei bilanci e nella componente qualitativa, ma anche nel rapporto con la banca e con l'intero sistema bancario.

Si pensi, ad esempio, all'alimentazione di un conto corrente dovuta alle entrate ed alle uscite della sola gestione caratteristica dell'impresa. Ne deriva che la banca dispone di una consistente quantità di dati che concorrono alla valutazione del "merito creditizio" del cliente.

L'accesso al credito è, infatti, agevole se l'azienda ha saputo correttamente pianificare e controllare le proprie attività imprenditoriali e gli indicatori quantitativi che deve tenere sotto costante controllo: bilanci e *ratios* (preventivi e consuntivi).

Occorre sottolineare che non è sufficiente avere una buona situazione economico-finanziaria-patrimoniale, ma è necessario anche saperla rappresentare in maniera conveniente e fruibile da parte dell'istituto di credito.

L'incapacità di comunicare con le banche potrebbe infatti, dopo l'avvento di Basilea 2, diventare penalizzante: in assenza di adeguate informazioni la banca potrebbe percepire una maggior rischiosità connessa all'impresa con la conseguenza di peggiorare il rating.

L'impresa potrebbe eventualmente migliorare la propria valutazione con la presentazione di garanzie: l'impatto di queste in termini di attenuazione del rischio è senz'altro positivo, ma va considerato che le garanzie, per essere riconosciute come tali, devono rispettare precise condizioni (tipologia, riconoscimento giuridico, modalità di escussione) e che di norma le garanzie reali sono soggette ad uno scarto di valore e per tali motivi dovrebbero essere valutate al loro valore corrente.

Le garanzie personali, invece, mitigano il rischio solo se il garante ha un rating migliore del debitore.

Conclusioni

L'accordo Basilea 2 si propone di incentivare le banche a sviluppare ed adottare appropriate tecniche di gestione del rischio e politiche del credito più attive, nell'intento di avvantaggiare la stabilità del sistema economico-finanziario.

L'adozione di tecniche e strumenti adeguati di misurazione e di gestione del rischio di credito era ed è comunque un'esigenza improrogabile, indipendentemente dalle scadenze imposte da Basilea 2, che rappresenta solo un impulso in più, anche se di fondamentale importanza, per muoversi in tale direzione.

Cosa fare quindi? Queste le direttive guida di riferimento:

- 1) Approntare un ruolo strategico alla finanza d'impresa: oggi in poche PMI si fa pianificazione finanziaria e la strategia finanziaria sarà una nuova leva competitiva;
- 2) Predisporre un sistema di autovalutazione per migliorare il proprio rating, individuando le aree di intervento e definendo valori-obiettivo;
- 3) Redigere il bilancio anche con la finalità di rappresentare il rating dell'azienda;
- 4) Acquisire nuove professionalità, intervenendo sui sistemi informativi.

PARTE SECONDA: PRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'ACCORDO "BASILEA 2"

B.R.I. BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

organizzazione internazionale:
promuove la cooperazione monetaria e finanziaria
internazionale
funge da banca delle banche centrali

PRINCIPALI ATTIVITA':

- forum per promuovere il dibattito e facilitare i processi decisionali tra banche centrali e all'interno della comunità finanziaria
- centro di ricerca economica e monetaria
- controparte principale per le banche centrali nelle loro transazioni finanziarie a
- gente o fiduciario in connessione con operazioni finanziarie internazionali

La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) è un'organizzazione internazionale che promuove la cooperazione monetaria e finanziaria internazionale e funge da banca delle banche centrali.

La BRI assolve questo mandato in veste di:

- forum per promuovere il dibattito e facilitare i processi decisionali tra banche centrali e all'interno della comunità finanziaria;
- centro di ricerca economica e monetaria;
- controparte principale per le banche centrali nelle loro transazioni finanziarie;
- agente o fiduciario in connessione con operazioni finanziarie internazionali.

La Banca dei Regolamenti Internazionali ha iniziato la sua attività a Basilea il 17 maggio 1930; essa è quindi la più antica organizzazione finanziaria internazionale. La BRI ha sede in Basilea, Svizzera.

Ai sensi dello Statuto, il governo societario della BRI è affidato all'Assemblea generale e al Consiglio di amministrazione; a quest'ultimo compete la gestione della Banca.

L'Assemblea generale (governo)

Cinquanta istituzioni godono dei diritti di voto e di rappresentanza alle Assemblee generali. Esse sono le banche centrali o le autorità monetarie di: Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Messico, Stati Uniti d'America, Sudafrica, nonché la Banca centrale europea.

Il Consiglio di amministrazione (gestione)

Il Consiglio di amministrazione è composto di 17 membri. Esso comprende sei Consiglieri di diritto, i Governatori delle banche centrali di Belgio, Francia, Germania, Italia e Regno Unito, nonché il Presidente del Consiglio dei Governatori del Sistema della Riserva federale degli Stati Uniti. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e nomina il Presidente della Banca per la durata di tre anni. Dal 1948 queste due cariche sono riunite in una sola persona.

Status giuridico della BRI

La Banca ha assunto la forma giuridica di società per azioni con un capitale sociale emesso. Nondimeno la BRI è stata costituita come organizzazione internazionale disciplinata dal diritto internazionale con i privilegi

e le immunità indispensabili all'espletamento delle sue funzioni. La BRI gode di uno status giuridico paragonabile a quello concesso alle molte altre organizzazioni internazionali istituite in Svizzera.

Il franco oro

La BRI impiega il franco oro come unità di conto per la compilazione del bilancio. Il franco oro ha un contenuto di poco superiore a 0,29 grammi di oro fino, che corrisponde alla parità aurea del franco svizzero dalla fondazione della BRI nel 1930 fino al settembre 1936, quando tale parità fu sospesa. Le attività e le passività in dollari USA sono convertite in franchi oro al tasso fisso di \$ USA 208 per oncia di oro fino (ossia 1 franco oro = \$USA 1,94) e tutte le altre poste in valuta sono convertite in franchi oro in base alle quotazioni del mercato rispetto al dollaro USA. Il capitale sociale autorizzato della Banca ammonta a 1 500 milioni di franchi oro. Attualmente risultano emesse 529 125 azioni, versate nella misura del 25% del loro valore nominale (625 franchi oro per azione). All'atto dell'emissione del capitale iniziale della BRI, parte delle emissioni belga e francese, nonché la totalità dell'emissione statunitense furono offerte in pubblica sottoscrizione. Alla fine del 2000 circa il 14% delle azioni BRI era detenuto da privati. In seguito all'Assemblea generale straordinaria dell'8 gennaio 2001, che ha emendato lo Statuto della Banca limitando il diritto di detenere azioni della BRI alle sole banche centrali, le azioni in mano privata sono state ritirate dietro pagamento di un'indennità.

I Governatori e i funzionari delle banche centrali azioniste si riuniscono periodicamente nella sede della BRI a Basilea. Queste riunioni, con frequenza bimestrale, facilitano la cooperazione tra le banche centrali in settori quali il monitoraggio delle operazioni sui mercati dei cambi, la supervisione e l'analisi degli andamenti nei mercati finanziari, la sorveglianza dei sistemi di pagamento e regolamento.

Le riunioni rientrano in tre ampie categorie:

- riunioni del Consiglio di amministrazione;
- riunioni dei Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci (G10) e dei loro sottocomitati;
- riunioni dei Governatori delle banche centrali.

Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci (G10)

Il G10 ha avuto origine quando dieci paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) più la Svizzera concordarono di mettere a disposizione del FMI ulteriori risorse in aggiunta alle rispettive quote sul Fondo in base agli Accordi generali di prestito (AGP). Diversi comitati permanenti sono stati istituiti dai Governatori delle banche centrali del G10, cui riferiscono in merito alla loro attività. Essi sono il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento, il Comitato sul sistema finanziario globale e il Comitato sui mercati (ex Comitato degli esperti su oro e cambi).

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB)


Nel dicembre 1974 i Governatori del G10 hanno istituito il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria. Il segretariato è messo a disposizione dalla BRI a Basilea. Esso coordina la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità nazionali, allo scopo di garantire un'efficace supervisione delle attività bancarie a livello mondiale. Il Comitato si propone inoltre di migliorare i criteri di vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda la solvibilità, in modo da rafforzare la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale. Il contributo più noto è l'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali, raggiunto nel 1988 al fine di realizzare una convergenza internazionale nella misurazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e di fissare requisiti minimi di capitale. Sul sito della Banca dei regolamenti internazionali è disponibile anche la versione italiana del documento "Accordo di Basilea 2" con il titolo di "Convergenza Internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali".

Obiettivo del Comitato è quello di concordare politiche comuni volte ad evitare che normative, comportamenti e procedure difformi all'interno dei singoli sistemi finanziari nazionali possano portare a conseguenze negative sul sistema finanziario globale.

Ricordiamo che non a caso la Banca è nata dopo la crisi del '29.

1988 ACCORDO SUL CAPITALE: BASILEA 1

Con Basilea I (oggi) l'ammontare minimo di capitale è legato semplicemente alla dimensione degli attivi e non alla loro qualità



Il primo accordo del 1988 stabilì, per le banche che avevano una operatività sovranazionale, un minimo di capitale proprio che le stesse dovevano possedere in rapporto al totale degli impieghi erogati.

Il rapporto tra capitale netto e impieghi fu stabilito nella misura dell'8%.

La ragione di questo vincolo era quella di evitare una esposizione al rischio eccessiva da parte degli istituti di credito, al fine di prevenire e ridurre al massimo il rischio di fallimento di una banca.

Questo perché il fallimento di una azienda di credito, in virtù del cosiddetto "effetto domino" può avere conseguenze molto più gravi del fallimento di una singola impresa e trascinare in crisi la economia di una intera nazione.

Infatti, con effetto domino si intende il rischio che tutti i soggetti economici, che avevano rapporti con la banca fallita, si trovino anch'essi in grave difficoltà con il rischio di fallire a loro volta e di coinvolgere nella crisi le loro banche, iterando ulteriormente il rischio.

In simili casi, infatti, non solo i soggetti creditori della banca si trovano improvvisamente a rischio di perdere integralmente il proprio credito e comunque nella situazione, nell'immediato, di non disporre liberamente, ma anche i soggetti finanziati sono improvvisamente in difficoltà per la improvvisa indisponibilità dei finanziamenti già programmati, con le conseguenti ripercussioni sulla intera gestione.

Nell'ipotesi in cui la banca fallita avesse anche una attività sovranazionale, l'effetto a catena sopra descritto potrebbe essere esportato in altri paesi trascinando l'intera economia mondiale in una gravissima recessione.

I singoli paesi aderenti al primo accordo di Basilea erano liberi di estenderne l'applicazione a tutte le banche all'interno del proprio paese. Questa fu la scelta fatta dall'Italia.

Quando nel 1988 fu stipulato il primo accordo di Basilea esso fu considerato un primo importante passo, ma sin da allora si levarono delle critiche perché esso appariva inadeguato o insufficiente.

Se ne condivisero unanimemente gli obiettivi, ma si disse che esso andava ampliato e migliorato per le seguenti ragioni:

- non prendeva in considerazione altri rischi al di fuori del rischio di credito;
- il merito del rischio non era sufficientemente differenziato a misura della affidabilità della controparte;
- non teneva adeguato conto della differente situazione di rischio connessa a composizione diversa dei crediti e dei debiti in rapporto alle rispettive scadenze;
- non teneva adeguatamente conto del diverso grado di rischio connesso a maggiore o minore frazionamento del portafoglio crediti;
- non teneva in considerazione il beneficio della presenza di strumenti di copertura e/o compensazione del rischio (es. garanzie).

LIMITI DI BASILEA 1

Diverso **merito di credito** delle imprese private tutte assoggettate ad un'eguale ponderazione per il rischio

Diverso grado di rischio implicito nella diversa **vita residua** delle esposizioni creditizie

Diverso grado di rischio connesso a portafogli che presentano un differente **grado di diversificazione**

Scarsa considerazione della **riduzione del rischio** per operazioni di copertura con garanzie o credit derivatives

Le pressioni per rivedere l'accordo portarono nel 1999 ad avviare la procedura formale di revisione, a conclusione della quale è stato siglato il nuovo accordo di cui qui ci occupiamo, detto "Basilea 2".

OBIETTIVI DI BASILEA 2

Stabilità dei sistemi finanziari

Parità concorrenziale tra le banche dei diversi paesi

Applicazione della normativa più ampia anche a paesi non G10

Misurazione più accurata e completa dei rischi

Incentivi per la misurazione e la gestione dei rischi

Obiettivi e campo di applicazione dell'accordo Basilea 2

Gli obiettivi di Basilea 2 rimangono quelli di prevenire l'eventualità che il fallimento di una banca con attività sovranazionale possa portare ad una crisi economica di portata mondiale.

Il nuovo accordo è tuttavia molto più sofisticato del precedente in quanto, prendendo in considerazione le summenzionate obiezioni mosse al primo accordo, istituisce un articolato normativo molto più vasto e complesso.

I paesi, che vogliono prevenire la possibilità che l'effetto domino dovuto al fallimento di una banca locale possa causare una crisi economica di livello nazionale, possono estendere la applicazione del Basilea 2 a tutte le banche nazionali.

Si tratta di una scelta che, tra l'altro, può influire positivamente sul rating assegnato al "sistema paese", ed è la scelta fatta dall'Italia.

I "PILASTRI" DEL BASILEA 2

L'accordo di *Basilea 2* poggia su tre principi normativi fondamentali per il sistema bancario che vengono detti "pilastri".

- i requisiti patrimoniali minimi


Ridefinisce la normativa inerente al capitale minimo che deve essere detenuto dalle banche in funzione del rischio complessivamente assunto;


- il processo di controllo prudenziale

Stabilisce i principi chiave del controllo prudenziale che, con riferimento al rispetto sostanziale e non solo formale della norma inerente ai requisiti di capitale, deve essere effettuato dagli Istituti di vigilanza, nonché le responsabilità degli stessi Istituti e gli *standard* di riferimento ai fini del controllo;

- la disciplina di mercato

Definisce gli *standard* minimi di informazione che ogni banca, soggetta agli obblighi di *Basilea 2*, deve fornire al mercato in tema di: patrimonio di vigilanza, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e ambito di applicazione.





Primo pilastro : nuova normativa inerente al “rischio di credito”

Il primo pilastro ridefinisce i requisiti minimi di capitale.

Esso prende in considerazione tutte le categorie di rischio rilevanti, vale a dire:

- il rischio di credito: è il rischio conseguente alla concessione di finanziamenti a terzi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma;
- il rischio operativo: è il rischio derivato a qualsiasi soggetto economico per il semplice fatto di operare ed è, per certi versi, simile in linea di principio per tutti gli operatori economici. Esempi di rischi operativi specifici per le banche possono essere quelli connessi ad errori del personale, a rapine, a frodi sia interne che esterne, a guasti e/o malfunzionamenti del sistema informativo, a catastrofi naturali con i loro danni diretti e/o indiretti (esempio perdita di dati gestionali), etc;
- gli aspetti di rischio inerenti al portafoglio di negoziazione: con detto portafoglio si intende l'insieme delle “posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute per la negoziazione o la copertura del rischio relativo ad altre posizioni comprese nel medesimo portafoglio”.


Il rischio relativo a tali strumenti è quello di mercato, inerente cioè a possibili fluttuazioni repentine e consistenti del loro valore.

La parte del nuovo accordo di Basilea che ha il più rilevante impatto sulla evoluzione dell'intero sistema economico è quella relativa al rischio di credito.

Per questo motivo ci concentreremo su questo aspetto.

2006 BASILEA 2: PRINCIPALI NOVITA'

La nuova regolamentazione di Basilea II lega il capitale alla qualità dei crediti. La qualità dei crediti, misurata attraverso rating esterni o interni, abbassa o innalza il fattore di ponderazione (rischio)



Il rischio di credito

Il rischio di credito, come già nel precedente accordo, viene, in linea di principio, prevenuto attraverso l'obbligo delle banche di detenere un patrimonio netto totale pari almeno all'8% degli impieghi erogati.

La normativa è ora molto più articolata e complessa e prevede una serie di eccezioni e precisazioni, di cui l'aspetto più rilevante è che il totale degli impieghi, che deve essere preso a base di calcolo, non si ottiene sommando semplicemente il valore dei finanziamenti concessi, ma bensì moltiplicando preventivamente ciascuno dei finanziamenti per un fattore di ponderazione, fattore che tiene conto delle caratteristiche di rischio della specifica operazione.

Fattore di ponderazione

In virtù di tale fattore di ponderazione, un singolo finanziamento all'impresa può valere ai fini del calcolo dei requisiti del capitale per una frazione (per esempio solo il 20% dell'importo del finanziamento stesso, valore che può scendere ulteriormente in presenza di garanzie e/o particolari caratteristiche del tipo di operazione) oppure un multiplo del finanziamento stesso.

La presenza di questo fattore è importantissimo perché significa che, a parità di capitale investito, una banca può potenzialmente vedersi abilitata ad effettuare impieghi per un valore che può variare anche di decine di volte in funzione delle scelte che fa in merito alle caratteristiche dei finanziamenti erogati. Il fatto di selezionare i finanziamenti con le caratteristiche che consentono di moltiplicare gli impieghi a parità di capitale investito equivale per la banca a moltiplicare potenzialmente anche l'utile di gestione, e quindi il ROE cioè l'indice di ritorno sull'investimento degli azionisti.

Naturalmente, la Proprietà della banca ha come primario interesse l'obiettivo di massimizzare il ritorno sul capitale da essa stessa investito.

Quindi, il comportamento prevedibile di tutte le banche sarà quello di orientare la gestione in modo da privilegiare, in maniera molto più marcata che in passato, le opportunità di impieghi a più bassa ponderazione di rischio.

I fattori di ponderazione delle operazioni di finanziamento presi in considerazione da *Basilea 2* sono in tutto quattro:




1. Probabilità di inadempienza

(*PD = Probability of default*): che consiste nella probabilità che il soggetto finanziato non sia in grado, per qualsiasi ragione, di adempiere integralmente alla restituzione del finanziamento alla scadenza dello stesso.

La PD (probabilità di inadempienza) naturalmente gioca ai fini della ponderazione del rischio in maniera direttamente proporzionale, nel senso che, tanto più alta è tale probabilità, tanto più pesa il finanziamento ai fini dei requisiti di capitale minimo richiesto alla banca affidante.

La probabilità di inadempienza consiste, come detto, in una implicita valutazione di affidabilità anche se, naturalmente, essa varia in proporzione inversa rispetto a tale valutazione di affidabilità: più alta è la valutazione di affidabilità, più bassa è la PD associata al cliente. La valutazione di affidabilità è effettuata attraverso un processo valutativo formale detto "rating".



2. Perdita in caso di inadempienza (*LGD= Loss given default*): che consiste nella percentuale presunta di perdita, rispetto al credito complessivamente erogato, in caso di inadempienza; Questa grandezza dipende a sua volta da tre fattori:

1. dalla presenza di garanzie (reali o personali), che determina tassi di recupero superiori a quelli dei prestiti non garantiti, e il rispettivo valore di mercato; ovvero dalla presenza di altri presidi (es. lettere di patronage, ecc.) in grado di influenzare la LGD;
2. dal costo finanziario del tempo di recupero, che varia in funzione di detto tempo di recupero (totale o parziale) e del tasso di mercato ottenibile da altre attività finanziarie;
3. dai costi amministrativi diretti, relativi a procedure concorsuali/stragiudiziali e a procedure di recupero interne delle banche. Detti costi dipendono dalla qualità delle procedure di recupero crediti della banca, dal costo medio, dalla tempestività ed efficacia delle procedure giuridiche del paese etc.

Dei summenzionati fattori, quelli citati ai punti 2 e 3 possono essere valutati con riferimento a pool di posizioni similari, mentre il primo va stimato con riferimento diretto alla posizione specifica in esame.

La tipologia e le caratteristiche delle eventuali garanzie presentate nel caso specifico, infatti, influiscono sulla valutazione di rischio.

Nei confronti delle garanzie la norma assume un atteggiamento molto prudentiale e restrittivo.

Nel regolare il loro contributo alla riduzione del rischio prende in esame:

- nel caso delle garanzie reali, la stabilità dei valori di mercato e la facilità di realizzo dei cespiti posti a garanzia;
- nel caso di garanzie personali, la affidabilità del garante (o dei garanti), il che ci riporta al tema del rating (valutazione di affidabilità).

Va notato che il valore della perdita in caso di inadempienza può anch'esso variare in maniera molto significativa.

Può, infatti, sia scendere fino a zero per operazioni interamente garantite da garanzie reali su cespiti con certe caratteristiche (es. strumenti finanziari di largo mercato con valore sufficientemente stabile e in presenza di scarto adeguato), sia salire oltre il 100%.

Ciò perché, come detto, si deve considerare, ai fini del rischio di perdita, non solo il valore nominale del finanziamento concesso, ma anche gli interessi maturati e gli oneri delle procedure di recupero.

3. Esposizione in caso di inadempienza (*EAD= exposure at default*): è il valore del finanziamento o il valore che prudenzialmente può essere considerato a rischio di inadempienza al momento del calcolo dei requisiti minimi di capitale

L'EAD (esposizione all'inadempienza) è un indicatore espresso in valore assoluto, che corrisponde al rischio potenziale che viene assunto con il finanziamento.

Questo rischio potenziale viene dimensionato a partire dal debito corrente e corretto sulla base delle caratteristiche tipiche dell'operazione.

Per esempio, con riferimento a finanziamenti nella forma di scoperto di conto va tenuto presente che il cliente può senza preavviso utilizzare tutto il plafond accordatogli e quindi il rischio potenziale tiene presente il fido "accordato" e la *EAD* assume un valore di norma superiore al valore del debito corrente.

Invece nel caso di una operazione di mutuo o di qualsiasi altro finanziamento a rimborso rateale la *EAD* prende in considerazione un valore medio tra la attuale esposizione e quella prevista alla fine dell'esercizio sulla base del piano di ammortamento (in questo caso quindi la *EAD* risulta inferiore al debito corrente).

4. Scadenza effettiva (*M = Maturity*): è la scadenza contrattuale (media ponderata delle scadenze ove si tratti di rimborso rateale) del finanziamento.


La scadenza effettiva del finanziamento entra nella definizione dei requisiti minimi di capitale con l'obiettivo di tener conto del maggior rischio potenziale dovuto all'eventuale disallineamento tra le scadenze dei crediti e dei debiti della banca.

Questo fattore entra nella formula di calcolo della ponderazione del rischio perché, in presenza di una raccolta tutta o prevalentemente a breve termine, la erogazione di una alta percentuale di impieghi a medio-lungo termine può comportare, per la banca, una grave crisi di liquidità, nel caso di sfavorevoli evoluzioni del mercato. Infatti l'eventuale aumento dei tassi finanziari spinge i depositanti a pretendere un adeguamento delle condizioni, ovvero, in mancanza di detto adeguamento, a dirottare i propri depositi verso forme più remunerative.

Vengono in considerazione, a tal fine, alcuni episodi relativi a istituti di medio-credito che in un momento di tassi contenuti avevano parzialmente coperto i mutui erogati con quote di raccolta a breve-medio termine.

Con l'incremento del tasso di inflazione e la conseguente lievitazione dei tassi finanziari la massa dei risparmiatori era pronta a ritirare i propri risparmi se non si fossero adeguati i tassi alle nuove condizioni del mercato finanziario, spingendo gli istituti in gravi difficoltà.

La variabile *M* entra nella formula sulla base della durata residua dei finanziamenti (espressa in anni), con l'effetto di una ponderazione più alta del rischio quanto più lunga è la durata residua del finanziamento.




Concetto di default

La PD (*probabilità di inadempienza*) formalmente è una stima della probabilità che il soggetto finanziato si trovi, entro un anno dal momento della elaborazione della stima stessa, in una condizione di inadempienza formale. Detta stima corrisponde, di fatto, ad una valutazione della affidabilità del soggetto finanziato, aspetto su cui torneremo ampiamente a tempo debito.


Il fatto di formalizzare la definizione di inadempienza ha l'obiettivo di indurre tutti gli operatori a rispettare uno *standard* di comportamento che sia il più possibile allineato agli obiettivi di *Basilea 2*.

Per questo motivo la norma statuisce dei parametri quanto più possibile oggettivi, e nello stesso tempo prudenziali, per definire se e quando lo stato del soggetto finanziato va considerato come "inadempienza".




Sono considerati “inadempienza”:

- il momento in cui viene avviata una procedura concorsuale a carico del debitore a richiesta di uno qualsiasi dei creditori;
- il ritardo nel pagamento di una obbligazione significativa quando questo ritardo supera i 90 giorni, (In Italia è stata prevista una specifica deroga che eleva il termine a 180 giorni);
- il caso in cui una qualsiasi delle banche affidanti ha posto la posizione del debitore “a sofferenza”;
- tutti i casi in cui le informazioni sulla situazione economico-finanziaria del debitore facciano oggettivamente prevedere che, alla luce del normale corso degli eventi, questi non sarà in grado di assolvere alla scadenza le obbligazioni assunte, quand’anche la scadenza non sia ancora intervenuta.




Il principale fattore di ponderazione del rischio è dato dal “rating”, cioè da una valutazione della affidabilità del soggetto finanziato.



Al rating viene associata la PD (probabilità di inadempienza). Le aziende dovranno essere attente a migliorare tutti gli aspetti della gestione e comunicazione finanziaria, e quindi incidere anche sulla gestione economica, organizzativa e fiscale, perché l'importanza di ottenere un buon rating dal sistema bancario diviene, in prospettiva, elemento cruciale per la sua stessa sopravvivenza. Un secondo fattore molto importante è dato dalla presenza di elementi di mitigazione del rischio: qui va considerato il peso delle garanzie.

Nel caso delle garanzie personali, entra in gioco il *rating* dell'eventuale garante.
 Gli altri fattori di ponderazione riguardano, oltre l'importo del finanziamento, il tipo di operazione e la relativa durata.



Sistemi ammessi ai fini della ponderazione del rischio di credito

Ai fini della ponderazione dei finanziamenti, operazione come detto necessaria a calcolare l'importo sul quale va applicata la percentuale dell'8% per arrivare a definire il livello minimo di mezzi propri che la banca deve detenere, *Basilea 2* prevede tre diverse opzioni di calcolo.



Sistema standard

In questo caso i fattori di ponderazione *PD* (probabilità di inadempienza), *LGD* (perdita in caso di inadempienza) e *M* (scadenza effettiva), sono definiti, in linea generale, dalla stessa normativa. La definizione è stabilita in maniera standardizzata sulla base di alcuni parametri molto semplici come: la categoria giuridico-

economica di appartenenza del soggetto finanziato, le dimensioni aziendali (nel caso che il soggetto finanziato sia una azienda), le caratteristiche tecniche della operazione di finanziamento e così via.

In questo caso, quindi, la banca non è tenuta a elaborare una propria valutazione di affidabilità ai fini del calcolo dei requisiti di capitale. La banca è comunque invitata a verificare la adeguatezza dei sistemi utilizzati nelle valutazioni interne per la gestione dei rischi di credito. Per tutte le variabili previste nella formula di calcolo, dunque, compresa la *PD*, la banca che utilizza il sistema standard deve fare riferimento a grandezze codificate secondo regole standard sulla base dei parametri poco sopra menzionati.

Sistema "IRB" base ("internal ratings-based foundation" = basato su *rating* interni)

Le banche che scelgono questa opzione sono chiamate ad effettuare, per tutti i finanziamenti concessi, una loro valutazione di affidabilità del soggetto finanziato.

Esse devono mettere a punto un sistema di *rating* sufficientemente oggettivo, capillare, affidabile, che rispetti i seguenti parametri:

- deve prevedere un numero di classi non inferiore a otto: sette per i clienti adempienti più una per gli inadempienti;
- deve essere in grado di assegnare univocamente ogni cliente ad una classe;
- deve associare ad ogni classe una soglia minima e massima di Probabilità di inadempienza (*PD*);
- deve essere statisticamente attendibile, nel senso che, analizzando la evoluzione delle inadempienze verificate a consuntivo tra tutti i clienti attribuiti ad una stessa classe, il risultato deve rientrare nei parametri statisticamente ammessi sulla base delle soglie di probabilità previste per la stessa classe.

Ai fini del calcolo dei requisiti di capitale, la *PD* media della classe sarà assegnata a tutti i finanziamenti concessi ai clienti appartenenti a quella classe. Per quanto riguarda le altre variabili previste dalla formula di calcolo dei requisiti minimi di capitale, invece, le banche che scelgono questa opzione faranno riferimento a valori standardizzati, prefissati dalla norma in maniera abbastanza semplificata, in analogia con quanto visto a proposito del precedente sistema *standard*.

Sistema "IRB" avanzato ("internal ratings-based advanced")

Il sistema *IRB* avanzato è simile al precedente, con la differenza che, in questo caso, le banche devono elaborare le loro stime anche per il calcolo delle altre variabili (*LGD* "perdita in caso di inadempienza" e *M* "sca- denza effettiva"). Ciò richiede la messa a punto di un sistema informativo vasto e sofisticato, rispondente a opportuni requisiti di attendibilità statistica molto rigorosi.

Tra i tre sistemi il più semplice e meno oneroso dal punto di vista organizzativo è, naturalmente, il primo. Tale sistema è però anche il meno conveniente: in media, dal punto di vista dei requisiti minimi di capitale richiesti, esso porta, a parità di volumi operativi, a un impegno maggiore, con una differenza che può risultare anche consistente. Per questo motivo si prevede che solo le banche minori continueranno ad utilizzare a lungo questo sistema. Le banche primarie stanno già collaudando le loro procedure, per partire con i sistemi *IRB* sin dalla entrata in vigore dell'accordo.

Infatti, l'obiettivo di *Basilea 2* è di spingere tutte le Istituzioni finanziarie, e in conseguenza di ciò tutte le aziende in generale, a far evolvere i propri sistemi organizzativi e gestionali verso migliori livelli di efficacia ed efficienza operativa, e quindi di redditività e qualità della gestione in generale. In questo ambito, *Basilea 2* invita tutte le banche a utilizzare sempre migliori procedure di *rating*, anche se queste devono essere usate ai soli fini interni. L'obiettivo è un progressivo e continuo miglioramento delle procedure di gestione del rischio di credito.

SUGGERIMENTI E MODELLI PER LE IMPRESE

IMPATTO SULLE IMPRESE


La nuova normativa rende il risultato economico, che le banche possono realizzare, molto sensibile a certe caratteristiche dei soggetti finanziari. In relazione a ciò, la conoscenza del nuovo accordo di Basilea, ed in particolare di quelle parti che investono direttamente il rapporto banca-azienda, risulta di grandissima importanza per le imprese, offrendogli nuove importanti opportunità di collaborazione qualificata per:

- stimare la valutazione di affidabilità (*rating*) che le banche potranno affidare alla stessa azienda ai fini di Basilea 2;
- individuare le misure più opportune volte a migliorare la suddetta valutazione;
- mettere conseguentemente a punto un progetto organico di evoluzione gestionale nella relativa implementazione;
- individuare la banca più coerente con le sue caratteristiche, avute presenti le opzioni dalla banca scelte ai fini di Basilea 2;
- la comunicazione finanziaria al fine di valorizzare le caratteristiche positive per il rating;
- le attività di negoziazione del miglior mix di finanziamenti e/o relative condizioni realisticamente ottenibili alla luce della sua valutazione di affidabilità.

Ai fini di ottimizzare i rapporti con il sistema bancario le priorità consistono in:

- mettere in campo tutti gli strumenti atti a migliorare il *rating* assegnato all'azienda dalla propria banca;
- valutare consapevolmente costi/benefici dell'inserimento di eventuali garanzie a presidio del rischio delle operazioni;
- scegliere il miglior mix di forme tecniche di finanziamento, in relazione alle oggettive esigenze del cliente, sulla base della valutazione integrata con gli aspetti che si è detto.

LA COSTRUZIONE DEL RATING



Possiamo immaginare i processi di costruzione del rating attribuito alle imprese come un processo piramidale, alla base del quale si trovano le variabili quantitative che alimentano i sistemi di scoring.

La fase successiva è costituita dalle valutazioni integrative, che si fondano su alcuni elementi di valutazione che, pur avendo un contenuto numerico, non possono essere elaborati come fattori oggettivi di scoring, perché hanno natura previsionale oppure sono risultati di rilevazioni statistiche campionarie e dipendono dalle modalità di rilevazione e, quindi, dalle fonti.

L'ultima fase prende in esame una serie di aspetti collegati a innovazioni normative, di carattere amministrativo/finanziario, societario, fiscale o gestionale che, per quanto difficilmente quantificabili numericamente, possono avere un impatto potenziale anche molto significativo.

Peso dei vari elementi nel rating complessivo

Attualmente i sistemi di valutazione delle banche danno molto peso alle informazioni cosiddette “andamentali”, ivi incluso il flusso di ritorno della Centrale dei Rischi; si tratta delle informazioni relative all’andamento dei conti correnti bancari e l’analisi di tali informazioni può evidenziare delle situazioni critiche che molto spesso precedono le insolvenze.

Anche lo scoring di bilancio ha un peso piuttosto sensibile, giustificato dal fatto che i test statistici finora effettuati confermano una capacità predittiva di questo tipo di scoring piuttosto elevata, che raggiunge o supera l’80-85%, anche nei sistemi più semplici fondati su un ridotto numero di indici di bilancio.

Sul peso del business plan e in generale del budget e delle proiezioni finanziarie, nonostante al momento poche banche sembrano aver organicamente inserito questi elementi di giudizio nelle procedure di rating, l’aspettativa è che il loro utilizzo si diffonda, e il loro peso all’interno del sistema di rating cresca con l’esperienza, dato il richiamo da parte delle autorità di sorveglianza sul sistema bancario.

Per quanto riguarda i fattori qualitativi, le banche attualmente assegnano all’intervento “soggettivo” degli analisti la possibilità di modificare la classificazione emersa sulla base degli scoring.

In generale il peso di questi fattori può modificare di una o due classi al massimo la valutazione che emergerebbe dagli scoring, e comunque le check-list sono al momento parziali e diverse da banca a banca.

Unico aspetto sostanzialmente in comune a tutte le banche, e che assume valore decisivo in caso di riscontro negativo, è la eventuale presenza di eventi pregiudizievoli, alla quale seguirebbe una classificazione di rating molto bassa, ai limiti della affidabilità anche nel caso che gli altri fattori di giudizio fossero risultati oltremodo soddisfacenti.


SCORING

Analisi del bilancio

Ormai tutte le banche hanno sostituito o integrato la tradizionale valutazione fatta dal “settorista” con una analisi automatica fornita da un sistema di scoring.

I sistemi di scoring prevedono una valutazione di tipo oggettivo di elementi quantitativi (bilanci, eventuali altri rendiconti finanziari, dati interni di evoluzione rapporti).

L’analisi del bilancio risulta essere elemento di valutazione di importanza critica e viene svolto in via primaria dal sistema di scoring.



(1) PATRIMONIALIZZAZIONE

Indice di patrimonializzazione

È il rapporto tra i mezzi propri e il capitale investito nell'impresa.

Il capitale investito è il capitale immesso nella operatività che va remunerato attraverso la attività aziendale.

Comprende i mezzi propri e i finanziamenti di terzi. Gli azionisti trovano il ritorno del loro investimento nell'utile aziendale, mentre i finanziatori sono remunerati sulla base degli interessi loro riconosciuti.

Da un punto di vista teorico un equilibrio "perfetto" si avrebbe con un rapporto tra capitale proprio e capitale investito pari a circa il 50%.

Per l'Italia si tratta di un livello utopistico, ed infatti viene considerato buono anche un livello del 25% - 30%. Per ottenere valutazioni vicine alla "AAA", però, è bene fare riferimento al 50%. (Ovviamente, comunque, la classificazione tiene conto di tutti gli elementi di valutazione e potrebbe non bastare tale rapporto "ideale", o risultare sufficiente un rapporto inferiore.



$$\frac{\text{MEZZI PROPRI (CAPITALE NETTO)}}{\text{MEZZI PROPRI (CAP. NETTO) + MEZZI DI TERZI (= CAP. INVESTITO)}} = \begin{array}{ll} > 50 & \text{OTTIMO} \\ \text{CIRCA } 50 & \text{EQUILIBRATO} \\ \text{DA } 50 \text{ A } 25 & \text{BUONO} \\ < 25 & \text{SCARSO} \end{array}$$

Indice di patrimonializzazione tangibile (al netto degli "intangibles assets")

È una variazione del rapporto precedente effettuata a fini cautelativi.

Si ottiene sottraendo preventivamente il valore delle immobilizzazioni immateriali sia dal numeratore che dal denominatore.

E' una correzione considerata "prudenziale", allo scopo di prevenire indebite maggiorazioni di attivo patrimonializzato.

L'Italia sconta maggiore arretratezza rispetto all'economia internazionale, tuttavia se una azienda ha effettuato importanti investimenti in ricerca e sviluppo, o comunque in immobilizzi immateriali, è importante fornire alla banca una esauriente relazione sugli scopi, la portata, i costi e le modalità di realizzazione degli investimenti stessi, oltreché dei ritorni attesi.

$$\frac{\text{MEZZI PROPRI (CAPITALE NETTO) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI}}{\text{MEZZI PROPRI (CAP. NETTO) + MEZZI DI TERZI (= CAP. INVESTITO) - IMMOBILIZ. IMMAT.}}$$

(2) REDDITIVITA' E ROTAZIONE

Gli indici di ritorno sull'investimento sono una sintesi della redditività e della rotazione e discendono dalla seguente equazione aritmetica:

$$\frac{\text{MARGINE OPERATIVO}}{\text{CAP. OPERATIVO INVESTITO}} = \frac{\text{MARGINE OPERATIVO}}{\text{VENDITE}} \times \frac{\text{VENDITE}}{\text{CAP. OPERATIVO INVESTITO}} = \text{INDICE DI REDDITIVITA' PER INDICE DI ROTAZIONE}$$

ROE

È l'indice di ritorno sul capitale proprio e si ottiene dal rapporto tra l'utile (ante imposte) della gestione ordinaria e il capitale netto aziendale.

Il ROE costituisce la base della remunerazione del capitale investito dalla Proprietà aziendale.

La remunerazione effettiva del capitale investito è il differenziale tra l'utile netto e il tasso di inflazione.

È perciò evidente che il ROE deve risultare superiore al tasso di inflazione in maniera congrua.

Il differenziale deve coprire gli oneri fiscali e remunerare adeguatamente il rischio imprenditoriale: fino al livello del tasso di inflazione l'utile si limita a mantenere il valore del capitale investito; per raggiungere questo risultato non è considerato ragionevole assumersi rischi.



$$\frac{\text{UTILE DELLA GESTIONE ORDINARIA}}{\text{MEZZI PROPRI (CAPITALE NETTO)}} = \%$$

ROI

È l'indice di ritorno sul capitale investito e si ottiene dal rapporto tra il margine operativo (utile della gestione ordinaria epurato dall'impatto dei costi e ricavi finanziari) e il capitale operativo investito (capitale netto + debiti finanziari).

Il ROI è valutato sulla base delle seguenti riflessioni:

- il ROI è il tasso (lordo di oneri fiscali) al quale la azienda è in grado di compensare il capitale complessivamente investito dai finanziatori interni (Proprietà) ed esterni (prevalentemente banche);
- il ROI deve essere maggiore del costo finanziario medio dell'indebitamento. Solo in questo caso il ROE risulta essere maggiore del ROI e quindi anche della remunerazione riservata ai finanziatori esterni.

Questa condizione è richiesta perché se viceversa il ROI fosse inferiore al tasso medio sui debiti finanziari, si avrebbe che il ROE sarebbe inferiore al tasso con cui viene remunerato l'investimento, a reddito fisso, dei terzi.

Evidentemente, in condizioni normali, non è ragionevole che il capitale di rischio abbia una remunerazione inferiore a un investimento a reddito fisso (investimento per definizione meno rischioso).

Nel caso che il ROI superi il ROE, a parità di altre condizioni, quest'ultimo diminuisce sempre di più all'aumentare dello indebitamento.

Premesso che i tassi finanziari si adeguano immediatamente agli eventuali aumenti del tasso di inflazione mentre non è altrettanto facile far aumentare il ROI nella stessa proporzione, quando il tasso di inflazione aumenta il ROE tende a diminuire tanto più rapidamente quanto più la azienda è indebitata.

In caso di forte indebitamento, in una situazione in cui il ROI non è di molto superiore ai tassi finanziari medi di mercato, aumenti di tali tassi potrebbero arrivare a superare il ROI e portare i risultati aziendali dall'area di profitto all'area di perdita, depauperando il capitale netto e innescando un pericoloso circolo vizioso.

$$\frac{\text{MARGINE OPERATIVO}}{\text{CAP. OPERATIVO INVESTITO [MEZZI PROPRI (CAP. NETTO) + MEZZI DI TERZI]}} = \%$$

(3) AUTOFINANZIAMENTO

Per autofinanziamento (Cash-flow) si intende la somma dell'utile netto aziendale con ammortamenti ed eventuali accantonamenti a fondi rischi, detratti gli eventuali utilizzi degli stessi fondi rischi a copertura di perdite occorse nell'esercizio.

L'importanza di questo indicatore nasce dal fatto che rappresenta il valore di cui diminuirebbe il debito finanziario aziendale nel corso di un esercizio, se si verificassero le seguenti ipotetiche e puramente teoriche condizioni:


- il valore del circolante netto di fine esercizio sia uguale a quello iniziale (che Magazzino, Clienti, Fornitori e tutte le altre poste operative a breve, dopo la normale rotazione conseguente alla gestione, tornino ad avere a fine anno una somma algebrica pari a quella di inizio anno, è pressoché impossibile, ma che i valori siano simili è invece abbastanza verosimile);
- non siano effettuati nuovi investimenti in immobilizzazioni;
- l'utile netto venga reinvestito.

Naturalmente la realtà aziendale è complessa, e non sono mai soddisfatte tutte insieme le predette condizioni, tuttavia l'autofinanziamento rimane un indicatore significativo della capacità dell'azienda di ripianare più o meno rapidamente i propri debiti.

Tutto ciò premesso, l'autofinanziamento non viene valutato in valore assoluto ma rapportato all'indebitamento aziendale o, in alternativa, al totale del capitale investito.

Il rapporto inverso, indebitamento diviso autofinanziamento, fornisce un indice la cui interpretazione è abbastanza intuitiva: può essere letto come il numero di anni necessari al ripianamento dei debiti (sempre che siano approssimativamente verificate le condizioni elencate in precedenza).

Si può intuire che un valore di questo ultimo indice superiore ai 10 anni sarebbe valutato negativamente, mentre un valore al di sotto dei 6-7 anni risulta in media un valore più che accettabile.



$$\text{AUTOFINANZIAMENTO \%} = \frac{\text{UTILE NETTO} + \text{AMMORTAMENTI} + (\text{ACCANTONAMENTI} - \text{UTILIZZI})}{\text{INDEBITAMENTO}}$$

(4) EQUILIBRIO FONTI/IMPIEGHI

Si tratta di indici tra loro correlati, in virtù dei vincoli di quadratura dello Stato Patrimoniale.

Indice di copertura degli immobilizzi

È dato dal rapporto tra le fonti durevolmente investite in azienda e le immobilizzazioni.

Il principio alla base di tale indice è che una azienda ha una ragionevole tranquillità finanziaria se i beni strumentali che sono durevolmente investiti (immobilizzazioni), sono coperti in buona parte con fonti stabili (capitale netto) e per la parte residua con fonti i cui termini di rimborso sono sufficientemente comodi (debiti a medio/lungo termine), così da poter contare per il rimborso dei medesimi sulla capacità della azienda di generare i flussi finanziari necessari.

L'indice di copertura degli immobilizzi è valutato positivamente se è maggiore di 1 (circa 1,20) ed è tanto migliore quanto più elevato.

$$\frac{\text{CAPITALE NETTO} + \text{PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE}}{\text{IMMOBILIZZAZIONI NETTE}} = \begin{matrix} > 1,20 & \text{OTTIMO} \\ & 1 & \text{BUONO} \\ < 1 & \text{SCARSO} \end{matrix}$$

Indice di liquidità

È il rapporto tra i beni liquidi o liquidabili a breve termine (attivo corrente) con le fonti da rimborsare nello stesso periodo (passivo corrente).

L'azienda può ragionevolmente ritenere di essere esente dai rischi connessi a problemi di liquidità se l'attivo corrente supera adeguatamente il passivo corrente: In questo caso potrà far fronte ad eventuali difficoltà di realizzo di parte dei cespiti (in particolare del magazzino che spesso ha una rotazione troppo lenta rispetto al necessario).

Anche l'indice di liquidità è positivo se maggiore di 1,2 (circa) ed è tanto migliore quanto più elevato.


$$\frac{\text{ATTIVO A BREVE}}{\text{PASSIVO A BREVE}}$$

Indice di liquidità secca (acid test)

Si tratta di un indice di liquidità in cui l'attivo a breve viene depurato del valore del magazzino, per tenere in considerazione il rischio di bassa rotazione o di difficoltà di realizzo di alcune componenti.

In presenza di un magazzino consistente, l'acid test è buono se supera l'unità ed è già sufficiente se approssima l'unità stessa (per esempio 0,9).

$$\frac{\text{ATTIVO A BREVE} - \text{SCORTE DI MAGAZZINO}}{\text{PASSIVO A BREVE}}$$



ALTRI INDICI PRESI IN CONSIDERAZIONE DA SISTEMI DI RATING DIVERSIFICATI PER SETTORE/DIMENSIONE

Oltre quelli già evidenziati, gli indici più frequentemente presi in considerazione sono:

- la rotazione del magazzino,
- i termini medi di incasso e di pagamento,
- l'incidenza media degli accantonamenti e degli ammortamenti,
- gli indici di redditività (utili e margini in rapporto al fatturato).

La valutazione di questi indici va diversificata per settore (e/o dimensioni), perché essi hanno valori fisiologici che cambiano molto a seconda delle caratteristiche della attività aziendale. Questo crea una complicazione che scoraggia il loro utilizzo, in particolare da parte delle banche che non possono contare su un parco clienti molto numeroso.

La popolazione dei clienti di ciascun settore, infatti, deve essere sufficientemente vasta da assicurare adeguata significatività ai test statistici di verifica e tale condizione potrebbe essere difficile da soddisfare per i settori meno numerosi.



Analisi dell'andamento del conto corrente e delle relazioni intrattenute con le banche

SCORING ANDAMENTALE

I dati di andamento rapporto sono i dati maggiormente significativi che qualificano le modalità di utilizzo, per esempio, dei conti correnti e dei castelletti in generale.

Lo scoring basato sui "dati di andamento rapporto" è in genere detto "scoring andamentale" ed è uno degli indicatori più importanti per la banca, poiché ha dimostrato una elevata capacità di evidenziare le situazioni critiche che molto spesso precedono le insolvenze.

Il sistema andamentale è stato integrato in un processo di scoring automatico, un processo cioè in cui i dati sono elaborati secondo algoritmi matematici che assegnano al cliente un punteggio indicativo del rischio.

Si tratta di un "voto", calcolato direttamente dal sistema informativo a partire dallo stato di dette variabili significative, che diventa più alto in presenza delle condizioni che l'evidenza statistica dimostra essere caratteristiche nei periodi che precedono le crisi.

Le banche di regola non danno accesso alle risultanze dei loro sistemi di scoring andamentale, né sono tenute a farlo, tuttavia, in linea di principio, si sa come tali sistemi lavorano.

Nella tabella qui di seguito sono elencate le variabili che, di norma, sono prese in considerazione ed i principi di valutazione associati a ciascuna variabile.

Variabili più significative considerate dallo Scoring elaborato sui dati andamento rapporto		
<i>Variabile</i>	<i>Scoring⁽¹⁾</i>	<i>Significato</i>
% media utilizzo fidi.	Sfl R>	Quoziente tra il saldo medio dei rapporti affidati ed il fido accordato. più si avvicina al 100% più il rischio cliente è alto. Particolare attenzione meritano i casi in cui l'utilizzo supera il 100%.
Sconfinamento max	Sfl R>	Misura lo sconfinamento massimo raggiunto (saldo a debito al netto del fido accordato).
Sconfinamento max %	Sfl R>	Rapporto precedente diviso per l'importo del fido accordato.
Durata % sconfinamenti	Sfl R>	Rapporto tra il tempo in cui il saldo del rapporto affidato supera il fido (sconfinamento) e il periodo totale preso in considerazione.
Rotazione crediti	S> R> fl	È il rapporto tra la somma dei movimenti totali del conto e il fido.
% quantità insoluti su presentazioni sbf.	Sfl R>	Numero di ricevute bancarie (e/o di altri effetti) presentate dal cliente e ritornate insolute divise per il totale delle presentazioni.
% valore insoluti su presentazioni sbf.	Sfl R>	Come sopra prendendo a base di calcolo non il numero dei titoli ma il loro valore.
% concentrazione di presentazioni SBF carico stesso nominat.	Sfl R>	Rapporto tra valore di effetti presentati a carico di uno stesso nominativo e valore totale delle presentazioni.

(1) Con S si intende l'impatto sullo scoring di affidabilità della azienda e con R sullo scoring di rischio> indica che a indice maggiore si associa punteggio maggiore e viceversa fl indica che l'indice cresce con il decrescere del punteggio.

È importante osservare che talvolta le aziende evidenziano anomalie di comportamento che potrebbero evitare prestando alla materia finanziaria adeguata attenzione.

I comportamenti sono, cioè, non obbligati da oggettive difficoltà ma dovuti a limiti manageriali e alla conseguente mancanza di strumenti di controllo.

Anche in tale favorevole ipotesi, la gestione "carente" non di rado sfocia in reali problemi di liquidità oppure in affanni gestionali cui spesso si risponde cercando di aumentare ciecamente il giro di affari ed entrando in una spirale perversa.

Un buon sistema di Controllo di Gestione deve includere adeguati strumenti di Gestione Finanziaria, che consentano di prevenire problemi di liquidità e di natura finanziaria in genere.

Un tale sistema include strumenti di Controllo di Gestione di Tesoreria (con particolare riferimento al GAT - Gestione Anticipata di Tesoreria) che spingono in maniera del tutto naturale l'azienda a prevenire e/o contenere le condizioni che lo scoring andamentale segnala come rischiose.

Infatti, avendone la possibilità, è ovvio evitarle, indipendentemente da considerazioni che riguardano lo scoring assegnato dalla banca, perché ciò offre il beneficio diretto sia di ridurre i costi finanziari che di contenere inutili rischi.

GLI SCORING DELLA CENTRALE DEI RISCHI E DELLA CRIF

La Centrale dei Rischi è un archivio dinamico di informazioni inerenti tutti i rischi rilevanti assunti dalle banche nei confronti della clientela.

Il servizio si propone di porre a disposizione degli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della clientela.

A tal fine, ogni intermediario è tenuto a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi la propria esposizione creditizia pari o superiore ai *limiti di censimento* nei confronti di ciascun cliente.

Attualmente i limiti di censimento sono di 75.000 euro per i rischi ordinari, mentre sono segnalate tutte le operazioni poste "a sofferenza" (cioè già considerate di difficile recupero) senza limite di importo.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Centrale restituisce con la stessa periodicità un flusso di ritorno personalizzato per ogni intermediario con il quale viene fornita la posizione globale di rischio a livello di sistema dei singoli clienti segnalati.

Tutti gli intermediari ricevono inoltre un flusso di ritorno statistico contenente informazioni sui rischi complessivamente censiti organizzate sulla base di diversi criteri di aggregazione.

All'interno del flusso di ritorno della Centrale viene inserito anche uno scoring, che consiste in un punteggio compreso tra 0 e 100, laddove a 100 viene associato il rischio massimo.

Il limite dello scoring della Centrale è, come detto, nel non rilevare i rischi assunti da una stessa banca che rimangono complessivamente al di sotto della soglia di censimento.

Per superare questo limite le banche hanno creato un sistema di censimento integrale dei rischi, detto CRIF, che funziona su base volontaria secondo gli stessi principi della Centrale dei Rischi.

Essendo su base volontaria, non tutte le banche e le società finanziarie aderiscono alla CRIF, tuttavia la sua diffusione è molto estesa.

VALUTAZIONI INTEGRATIVE

Le variabili quali-quantitative

Questa categoria comprende alcuni elementi di valutazione che pur avendo un contenuto numerico non possono essere elaborati da un sistema di scoring come fattori oggettivi perché hanno natura previsionale oppure sono risultati di rilevazioni statistiche campionarie e dipendono dalle modalità di rilevazione e, quindi, dalle fonti.

PIANI E BUDGET AZIENDALI

L'accordo di Basilea 2 non richiama mai esplicitamente l'obbligo di inserire piani e budget aziendali nelle procedure di rating. Tuttavia l'inserimento dell'analisi e valutazione dei piani e dei budget aziendali è ritenuto elemento cruciale per la validità di un sistema di rating e per la evoluzione della cultura di analisi finanziaria.

L'analisi e valutazione dei piani e budget aziendali non può essere inserita in processi di scoring automatici, perché non è ragionevole pensare di affidare ai sistemi informativi un'operazione così complessa.

Le proiezioni economico-patrimoniali inserite nei budget possono essere valutate secondo i principi della analisi di bilancio, ma prima l'analista deve esprimere un giudizio in merito all'attendibilità e coerenza dei numeri contenuti nelle proiezioni.

Affinché un piano di business ed un budget possano essere valutati positivamente dal punto di vista dell'attendibilità e coerenza dei contenuti, occorre rispettare alcuni basilari canoni di redazione.

A. Una prima parte del piano di business è puramente descrittiva e si compone di:

- **Premessa**, che introduce alle strategie aziendali dandone ragione in relazione alla storia pregressa della azienda, alla immagine che si è costruita, alla gamma e la qualità dei servizi/prodotti, alla analisi degli scenari e della concorrenza, alla capacità produttiva, al numero e le caratteristiche qualitative del personale e delle maestranze, ecc..
- **Obiettivi strategici**, che devono essere in tutta evidenza coerenti con quanto descritto in premessa e ragionevolmente raggiungibili.
- **Schemi di azione programmati**, che devono, a loro volta, essere conseguenti agli obiettivi, nel senso che una valutazione prudente e disinteressata dovrebbe riconoscerli in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stessi almeno, negli ordini di grandezza.
- **Commenti alle proiezioni economico finanziarie**, dopo una esauriente esposizione descrittiva dei contenuti del piano si passa agli allegati numerici che prevedono una proiezione economico-patrimoniale relativamente sintetica, in genere triennale, ed una proiezione più dettagliata relativamente al primo anno del

piano, che costituisce il budget; queste proiezioni devono essere accompagnate da una descrizione che ne spiega la ratio e ne argomenta l'attendibilità.

B. La seconda parte del piano di business contiene le proiezioni di bilancio, suddivise in due parti:

- **Piano**, proiezioni a medio-lungo termine, di durata (di solito) triennale o quadriennale.
- **Budget**, proiezioni, di norma più articolate e dettagliate, relative al primo anno del piano e coerenti con le proiezioni ivi contenute.

I valori utilizzati nelle proiezioni devono essere sostenuti da argomentazioni ragionevoli, coerenti con le strategie aziendali espresse in precedenza, con la storia passata della azienda e con le informazioni di mercato disponibili, e devono essere ispirate da una sana cautela rispetto alle ipotesi di evoluzione degli scenari.

Dal punto di vista dei contenuti, le proiezioni di bilancio possono essere suddivise in proiezioni economiche e proiezioni patrimoniali.

ELABORAZIONE DEI VALORI DA ASSEGNARE ALLE SINGOLE POSTE ECONOMICHE E PATRIMONIALI E OPPORTUNI COMMENTI

Per ogni posta del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale è opportuno illustrare due punti:

- 1) Generalità, per orientare nella parte descrittiva da inserire in appositi commenti.
- 2) Algoritmi di quantificazione, che illustrano il metodo di calcolo per pervenire al valore iscritto nel documento.

Proiezioni economiche

I) Fatturato

proiezione fatturato anno previsionale = fatturato anno precedente + incremento % atteso

II) Costi diretti

proiezione costi diretti = proiezione previsionale fatturato X incidenza %

III) Costi del personale diretto

proiezione costi del personale diretto = numero addetti atteso X costo unitario rivalutato

IV) Ammortamenti

proiezione cespiti da ammortizzare = cespiti anno precedente + nuovi investimenti - cespiti già completamente ammortizzati - dismissioni di cespiti

proiezione ammortamenti = proiezione cespiti da ammortizzare X aliquota media

V) Costi del personale di struttura

proiezione costi staff = numero addetti atteso X costo unitario rivalutato

VI) Altri costi di struttura

proiezione costi struttura = costi struttura anno precedente + tasso inflazione % previsto

VII) Oneri finanziari

proiezione oneri finanziari = indebitamento medio atteso X costo finanziario medio %

Proiezioni patrimoniali

Anche per le principali poste patrimoniali gli algoritmi di calcolo utilizzati vanno spiegati e, se del caso, argomentati.

I) Immobilizzazioni e relativi fondi ammortamento

La formula di base per gli immobilizzi lordi è:

proiezione cespiti = cespiti anno precedente + nuove acquisizioni - dismissioni

Per il calcolo dei fondi si fa riferimento alla seguente:

proiezione fondi ammortam. = fondi anno preced. + proiezione ammort. - quota fondi relativa a dismissioni.

II) Magazzino

- premesso che

indice di rotazione = fatturato espresso in numero di volte

magazzino

si calcola prima l'indice di rotazione previsionale:

indice di rotazione previsionale = indice di rotazione consuntivo + o - impatto motivi di modifica

e quindi si calcola la proiezione di magazzino:

$$\text{proiezione di magazzino} = \frac{\text{fatturato}}{\text{indice di rotazione previsionale}}$$

III) Clients

- premesso che

$$\text{termini medi di incasso} = \frac{\text{clienti}}{\text{fatturato}} \times 360 = \text{giorni}$$

si calcola prima la proiezione dei termini medi di incasso, argomentando opportunamente l'eventuale impatto di motivi di modifica:

proiezione termini di incasso = termini di incasso consuntivi + o - impatto motivi di modifica

quindi si calcola la proiezione della voce clienti:

$$\text{proiezione clienti} = \frac{\text{fatturato}}{360} \times \text{proiezione termini di incasso}$$

IV) Fornitori

- premesso che

$$\text{indice di rotazione} = \frac{\text{fatturato passivo acquisti}}{\text{fornitori}}$$

si calcola prima la proiezione dei termini medi di pagamento, argomentando opportunamente l'eventuale impatto di motivi di modifica:

proiezione termini di pagamento = termini di pagamento consuntivi + o - impatto motivi di modifica

quindi si calcola la proiezione della voce fornitori:

$$\text{proiezione fornitori} = \frac{\text{fatturato passivo acquisti}}{\text{Indice di rotazione previsionale}}$$

V) Altre poste operative dell'attivo e del passivo

proiezione altre poste operative = valori a consuntivo + o - impatto motivi di modifica

VI) Disponibilità liquide

proiezione disponibilità liquide = valori a consuntivo + o - impatto motivi di modifica

VII) Mezzi propri

$$\text{proiezione capitale netto} = \begin{array}{l} + \text{capitale netto anno precedente} \\ + \text{aumenti di capitale previsti} \\ + \text{utile netto accantonato a riserva} \\ - \text{distribuzione di dividendi} \end{array}$$

VIII) Debiti finanziari

proiezione debiti finanziari = proiezione capitale investito - proiezione mezzi propri

dove il capitale investito è uguale a:

capitale investito = immobilizzazioni nette + capitale circolante netto

Gli immobilizzi netti sono pari alle immobilizzazioni totali al netto dei fondi, mentre il Capitale Circolante Netto corrisponde alla somma algebrica di tutte le altre poste operative:

Capitale Circolante Netto (CCN)	=	+ Disponibilità liquide
		+ Clienti
		+ Magazzino
		- Fornitori
		+ altre poste operative dell'attivo
		- altre poste operative del passivo

ORDINE DI ELABORAZIONE DELLE POSTE

Molte poste sia del Conto Economico che dello Stato Patrimoniale sono conseguenti alla proiezione di fatturato.

La definizione dell'obiettivo, in termini di volumi di vendite, risulta quindi il punto di riferimento ed il primo passo dell'intero processo.

Non è possibile, però, completare la proiezione dello Stato Patrimoniale senza che sia stata completata la procedura di proiezione del Conto Economico, mentre, a sua volta, per completare la proiezione del Conto Economico è necessario definire gli oneri finanziari, i quali dipendono dalla proiezione dei debiti onerosi.

Superiamo questo circolo vizioso nel seguente modo:

In un primo momento ci accontentiamo di una stima del risultato economico basata sul margine operativo, grossolanamente corretto, per una valutazione delle *partite finanziarie* e *straordinarie*, sulla base di una media dei loro valori storici.

Possiamo così pervenire ad una proiezione provvisoria del *risultato netto* e quindi del *capitale netto* e dei *debiti onerosi*.

Questa stima dei *debiti onerosi*, ancorché provvisoria, ci consente di affinare il processo elaborando una nuova proiezione degli *oneri finanziari* e quindi dell'intero Conto Economico.


Sulla base della nuova e più precisa proiezione del *risultato netto* correggeremo la precedente proiezione del *capitale netto* e dei *debiti onerosi*.

A questo punto non resta che verificare la coerenza tra il valore previsto dei *debiti onerosi* e quello degli *oneri finanziari*.

Possiamo prevedere che la coerenza non sia stata raggiunta e si renda necessario un ulteriore riallineamento, a causa della reciproca relazione tra *oneri finanziari* e *debiti onerosi*, *ma* non è sensato perseguire una rigorosa corrispondenza aritmetica nelle relazioni in questione, perché si lavora su previsioni, cioè su valori che risulteranno, nella migliore delle ipotesi, solo approssimativamente centrati.

Nel successivo prospetto è schematizzato l'iter del processo di proiezione inclusa l'eventuale necessità di riallineamento .

Ciclo di preparazione delle proiezioni economico-patrimoniali



VALUTAZIONI QUALITATIVE

I documenti integrativi dell'Accordo emessi dal Comitato di Basilea richiamano più volte il fatto che un buon sistema di *rating* deve essere fondato il più possibile su valutazioni prospettiche e non solo su analisi storiche e, anche se molte banche sembrano non aver recepito finora l'utilizzo sistematico di piani e budget nei loro processi di rating, è facilmente prevedibile un forte richiamo in tal senso da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Per quanto riguarda invece le variabili qualitative il panorama appare molto meno delineato: rispetto a tali fattori, infatti, le banche non hanno una tradizione consolidata e omogenea.

I dettami della analisi finanziaria relativi a questi aspetti sono meno diffusi e, nella loro completezza, ristretti alla cerchia delle società con una consolidata tradizione di analisi finanziaria come le più rinomate società di *rating*, le grandi società internazionali di certificazione di bilancio, le società di consulenza; i professionisti provenienti da tali realtà verificano una sostanziale convergenza sugli elementi qualitativi che devono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del rischio di impresa, tuttavia non si riscontra un'estesa bibliografia sulle metodologie di analisi utilizzate, ed appare dubbio che le stesse metodologie siano diffuse in maniera altrettanto omogenea tra le aziende del settore bancario, in particolare italiano.

Per questo motivo la descrizione seguente riguarda non tanto ciò che le banche fanno in materia ma ciò che dovrebbero fare alla luce, appunto, dei principi consolidati dell'analisi finanziaria.

Oltre ai fattori di natura strettamente qualitativa (di tipo che possiamo definire "tradizionale"), anche una serie di aspetti collegati a recenti innovazioni normative, di carattere amministrativo-finanziario, societario, fiscale o gestionale possono avere un impatto potenziale molto significativo ai fini della assegnazione del rating alla clientela.

VARIABILI STRETTAMENTE QUALITATIVE

L'accordo Basilea 2 non statuisce in maniera dettagliata e rigorosa le informazioni e i documenti che le banche devono prendere in considerazione ai fini del *rating*, ma, anche dal punto di vista qualitativo, la valutazione deve essere ispirata ai dettami classici dell'analisi finanziaria, avendo presenti i limiti imposti da considerazioni di equilibrio nel rapporto costi-benefici che potrebbero non consentire di dedicare all'analisi un tempo eccessivo.

A motivo di tali limiti, l'analisi dei molteplici fattori di carattere qualitativo è di solito demandata ad una checklist predisposta dalla azienda di credito, e da redigere a cura del settorista sulla base della propria conoscenza del cliente, sovente abbastanza superficiale, piuttosto parziale e di contenuti fortemente disomogenei da banca a banca.

Per questo motivo, accompagnare le richieste di concessione o rinnovo di finanziamenti con una documentazione più approfondita e organica dovrebbe esercitare un significativo favorevole impatto, particolarmente se:

- nella descrizione della metodologia di valutazione del rischio si rende evidente la completezza e la profondità della propria analisi;
- gli elementi positivi di giudizio riportati in detta documentazione sono intuitivamente condivisibili e credibilmente argomentati;
- gli elementi di debolezza non vengono ignorati ma evidenziati professionalmente; si ottiene di minimizzarne l'importanza non negandoli, ma rendendo evidente che la azienda ne ha preso piena coscienza ed ha messo a punto un piano di rimozione degli stessi o di attenuazione e controllo del rischio ad essi collegato.

I punti di forza della tradizione aziendale

Storia e tradizione aziendali vanno viste come elemento di presentazione dell'azienda e come tali espone, in maniera assolutamente "neutra", nell'apposito titolo dedicato a tale presentazione, insieme alla descrizione degli obiettivi (*mission*) aziendale, della compagine imprenditoriale/societaria, dell'ubicazione geografica e del bacino di influenza, della gamma di servizi/prodotti, ecc..

Se nella tradizione aziendale si ravvisa un significativo punto di forza, questo può essere evidenziato, ma senza particolare enfasi, che rischia di risultare retorica, ed in maniera molto sintetica.

Una lunga tradizione aziendale viene spesso citata come "punto di forza" commerciale, considerando la cosa come ovvia e senza preoccuparsi di verificarne la concretezza nel caso specifico, mentre sono sempre più numerosi i settori in cui la "tradizione" esercita sul pubblico dei potenziali clienti un fascino poco significativo se non pressoché nullo.

Invece una consolidata tradizione può essere un effettivo punto di forza per motivi svariati, non sempre o necessariamente collegati all'aspetto commerciale, ad esempio:

- una tradizione di serietà/correttezza migliora i rapporti che l'azienda instaura nei confronti dei vari "stakeholders" (cioè l'insieme di tutti gli interlocutori aziendali, esterni alla compagine societaria, che sono diretta-

mente o indirettamente interessati alla attività aziendale: fornitori, clienti, dipendenti, finanziatori, fisco, concorrenti etc.); grazie alle positive esperienze trascorse, l'interlocutore di volta in volta coinvolto è più fiducioso e disponibile verso l'azienda, cosicché questa può meglio far fronte a contingenze sfavorevoli.

- una tradizione di competenza rende più forti nei confronti dei fornitori di beni e servizi, sia per il prestigio di poter annoverare aziende con una tale tradizione tra i propri clienti, che per la possibilità di beneficiare della capacità commerciale che tali aziende in media vantano, ai fini di una maggiore stabilità del proprio mercato.
- competenza e serietà riconosciute sono un viatico che apre la possibilità di condurre in porto iniziative complesse, altrimenti difficilmente possibili; iniziative attuabili in *joint ventures* con fornitori e/o concorrenti altrettanto seri laddove la dimensione aziendale, la solidità finanziaria o le competenze specialistiche di ciascuno risulterebbero insufficienti rispetto alla entità e/o alla natura del progetto.
- una storia che abbia attraversato con successo più generazioni può essere richiamata a testimonianza della capacità di superare quel degrado che segue spesso il ricambio generazionale.

Governo societario (“Corporate governance”)

Con tale dizione si intende tutto quello che serve alla proprietà e/o al *top management* per il governo dell'azienda.

La valutazione del governo societario include gli assetti proprietari, le norme statutarie e le opzioni prescelte con riferimento agli organi di amministrazione e controllo.

La situazione societaria, per esempio per quanto riguarda le opzioni statutarie prescelte in merito alla distribuzione del capitale o alle caratteristiche riservate alle varie forme di amministrazione e partecipazione, integra le valutazioni organizzative inerenti i sistemi di controllo interno e di pianificazione e controllo di gestione.

Per questo tipo di scelte va tenuto presente l'ulteriore impatto che in ottica di rischio aziendale può essere conseguente ad una maggiore o minore probabilità di conflitto tra i soci, nonché alla possibilità che la potenziale litigiosità sfoci in oggettive difficoltà di governo.

Il diritto di recesso del socio, ad esempio, si potrebbe presentare come mezzo potenzialmente in conflitto con l'esigenza della società di mantenere stabili e vincolate le risorse finanziarie investite nell'esercizio in comune dell'impresa, tenuto conto che la liquidazione della partecipazione sociale provoca una diminuzione del patrimonio sociale, con conseguente diminuzione della garanzia dei creditori.

In sintesi, delle scelte societarie e statutarie fatte vanno sottolineati vantaggi e rischi in termini di maggiore o minore capacità di indirizzo e controllo, di maggiore o minore conflittualità interna, e di conseguente maggiore o minor rischio.

Alcune banche hanno già previsto di inserire nei sistemi di rating valutazioni sistematiche in merito alle conseguenze attribuibili alle scelte statutarie della azienda in termini di maggiore o minore efficacia dei controlli interni, di instabilità del patrimonio sociale e di maggiore o minor rischio di conflittualità tra i soci e della possibilità che ciò si traduca in intralci e difficoltà gestionali.

Organizzazione e sistemi gestionali

La buona organizzazione ha un'influenza decisiva su una molteplicità di aspetti critici per la efficacia ed efficienza delle operazioni, la redditività aziendale e la riduzione del rischio d'impresa.

La banca di solito valuta la buona organizzazione sulla base di considerazioni di mero buon senso con riferimento all'ordinaria esperienza quotidiana: ordine, impressione di competenza degli interlocutori, celerità delle risposte alle istanze effettuate.

Sono elementi comunque parziali e sottoposti alla valutazione soggettiva del funzionario di turno e come tali ponderabili nelle procedure di *rating* con molta prudenza.

Analizzata con maggiore organicità e sistematicità in ottica di valutazione del rischio, la variabile “organizzazione” ha un peso molto maggiore ma deve essere rappresentata almeno dai seguenti fattori di riferimento:

- distribuzione delle responsabilità, e dei poteri decisionali;
- qualità delle procedure operative;
- caratteristiche qualitative del personale (età media, *turn-over*, cultura e competenza professionale, motivazione, ecc.);
- qualità del sistema informativo;
- efficacia del sistema di controllo di gestione.

Organigramma

La distribuzione delle deleghe di responsabilità e poteri è rappresentata dall'organigramma aziendale, che perciò dovrebbe essere sempre inserito, adeguatamente commentato, tra la documentazione consegnata alla banca per la istruttoria.

L'organigramma è una rappresentazione schematica della organizzazione realizzata in forma grafica secondo convenzioni molto intuitive, ormai universalmente applicate, e commentato brevemente.

L'organigramma, sinteticamente commentato, dovrebbe sostanzialmente tranquillizzare circa le seguenti considerazioni:

- esiste una suddivisione organica dei compiti secondo una logica coerente ed omogenea;
- tutte le funzioni critiche sono adeguatamente coperte;
- i poteri e le responsabilità assegnati ai singoli addetti sono coerenti con le necessità operative;
- le eventualità di assenza di responsabili delle funzioni-chiave, specie se inattese e prolungate, sono state previste e i relativi rischi prevenuti attraverso adeguati piani di sostituzione.

Procedure operative

Dal punto di vista procedurale l'attenzione può essere concentrata su alcuni "sistemi chiave" che danno immediatamente il polso della qualità gestionale e conseguentemente dei rischi.

Senza entrare nel dettaglio descrittivo ed applicativo delle procedure, possiamo elencare le seguenti più necessarie e rilevanti:

- Procedura sistematica degli acquisti
- Listino e procedure vendite formalizzati
- Procedura di gestione "magazzino e spedizioni"
- Procedure di incasso/pagamento e di coordinamento amministrativo/finanziario
- Procedure di produzione

Qualità del personale

Le caratteristiche qualitative del personale (staff) hanno naturalmente grande importanza.

Personale con una buona base di scolarità ha una maggiore potenzialità di crescere rapidamente insieme con le eventuali necessità dovute ad aumento delle dimensioni e complessità aziendali.

È auspicabile una equilibrata distribuzione della età del personale: una concentrazione di personale anziano comporta il rischio che tutte le persone depositarie dell'esperienza aziendale possano lasciare l'azienda, per raggiunti limiti pensionistici, in un periodo relativamente concentrato, con conseguenti difficoltà di sostituzione; al contrario, la presenza di tutte persone giovani comporta il rischio di errori di inesperienza.

Un ricambio (turn-over) del personale molto basso rende più difficile la motivazione del personale meritevole e la gestione del costo relativo nei periodi di stagnazione; un turn-over eccessivamente alto evidenzia una probabile insoddisfazione di fondo del personale dipendente e spinge a considerare il problema del consolidamento del senso di appartenenza tra i collaboratori e della tutela del know-how e delle esperienze specifiche della azienda e del settore.

Sistema informativo

È l'insieme dei dispositivi e delle procedure che consentono di mettere a disposizione di tutti gli utenti aziendali le informazioni di propria necessità e pertinenza in qualsiasi forma e di qualsiasi natura.

La qualità del sistema informativo contribuisce in maniera fondamentale alla efficacia ed efficienza delle operazioni.

Sistema di "controllo di gestione"

È l'insieme delle procedure e dei dispositivi connessi che consentono alla azienda di pianificare l'evoluzione e tradurre l'aspettativa in previsioni di flussi economico-finanziari fornendo quindi al management lo strumento per misurare oggettivamente la performance attraverso la verifica delle coincidenze e degli scostamenti dei flussi verificati a consuntivo rispetto alle proiezioni.

Da tale sistema dipende la capacità/possibilità di governare effettivamente la gestione indirizzandola, controllandone la evoluzione quasi in tempo reale e operando quindi tempestivamente le correzioni di rotta necessarie; esso permette cioè una effettiva capacità di indirizzo e controllo della gestione aziendale, capacità cui corrisponde una significativa diminuzione del rischio dovuta alla possibilità di anticipare le reazioni alle circostanze.

L'esistenza di un buon sistema di controllo di gestione è uno dei punti di forza che le banche stanno imparando a pesare in maniera significativa sulla valutazione del rischio aziendale.

Altre considerazioni organizzative

Il conseguimento della certificazione di qualità, oppure l'attestazione, da parte di enti terzi indipendenti, circa l'avvenuta piena e rigorosa ottemperanza agli obblighi della legge sulla sicurezza e sulla privacy, costituiscono, a parità di tutto il resto, un piccolo teorico vantaggio in termini di qualità degli assetti organizzativi e quindi sono aspetti che determinano una potenziale riduzione dei rischi operativi aziendali.

Possono perciò, in linea di principio, essere valorizzati ai fini del rating, però va detto che alla certificazione di qualità viene dato da parte delle banche un peso pressoché simbolico, ma ciò dipende dalle oggettive condizioni di applicazione di tale certificazione nella realtà italiana.

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO

Consiste in una coerente presentazione della situazione e delle prospettive attese della domanda e dell'offerta nel mercato di riferimento della azienda, corredata da credibili considerazioni sui punti di forza e di debolezza dell'azienda stessa rispetto alla propria concorrenza.

La riflessione va estesa alla gamma dei prodotti/servizi, alla qualità, al bacino di attività e a quanto altro influenza direttamente il comportamento della propria clientela.

La riflessione può essere facilitata usando un semplice strumento di raffronto, realistico e quanto più possibile oggettivo, della propria situazione rispetto a quella dei propri principali concorrenti, quale può essere per esempio la Matrice di competitività ovvero "Competitive matrix".

Redigere la matrice di competitività corrisponde a chiedersi, con un metodo che rende l'analisi sistematica, quali sono i fattori rispetto ai quali ritiene l'azienda essere più attraente per il potenziale acquirente e quali invece i fattori nei quali i principali concorrenti risultano più appetibili per il mercato, identificando analogamente la posizione della concorrenza rispetto a ciascuna variabile che ritiene rilevante.

Avere una sintetica valutazione dei punti di forza e di debolezza della azienda nell'ottica del mercato è uno strumento di grande valenza che consente anche di considerare con maggiore consapevolezza l'attendibilità e la coerenza delle strategie aziendali.

Infatti è ovvio che una buona strategia deve:

- enfatizzare e valorizzare i punti di forza
- eliminare, ridurre, mascherare o nascondere i punti di debolezza.

INNOVAZIONE, QUALITÀ/QUANTITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO (R&S)

Il quadro ambientale è cambiato drasticamente negli ultimi anni e la necessità di una continua e profonda attenzione alle opportunità di innovazione di prodotto, di processo, o anche solo di immagine, sono diventate critiche pressoché per tutti i settori di business.

Non necessariamente l'innovazione richiede cospicui e/o costosi investimenti, perché a volte idee semplici e di ridotto o nullo costo si rivelano vincenti.

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Il peso delle cosiddette informazioni commerciali è sempre stato molto forte nei sistemi di valutazione utilizzati dalle banche, con particolare riferimento alla rilevazione sistematica delle notizie relative al cliente affidato e a società/ soggetti collegati, inerenti la presenza/assenza dei cosiddetti "eventi pregiudizievoli", quali protesti cambiari, decreti ingiuntivi, messa in liquidazione, apertura di procedure concorsuali, costituzione di fondi patrimoniali, ecc..

Si tratta naturalmente di oggettivi sintomi di (più o meno grave) rischio che, ove non determinino l'automatico spostamento della azienda tra le posizioni in default, comportano particolare attenzione e cautela.

IL MANUALE P.M.I. DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LE IMPRESE E L'INDUSTRIA

http://ec.europa.eu/index_it.htm

Lo scopo del Manuale è mettere a disposizione le linee guida che possano aiutare le PMI ad analizzare e valutare la propria situazione al momento di rivolgersi ad istituti di credito o banche, seguendo le raccomandazioni introdotte dall'Accordo di Basilea II e nel rispetto delle direttive elaborate dall'UE (Basilea II)



Gli obiettivi del Manuale:

- Rendere visibili le pratiche di gestione e valutazione del rischio che le banche mettono in pratica prima di assegnare prestiti alle PMI
- Provvedere ad informare le PMI, e fornire loro un aiuto per individuare i punti chiave che le banche prendono in considerazione durante le operazioni di controllo delle PMI
- Aiutare le PMI ad essere in grado di fornire, in modo rapido e completo le informazioni chiave richieste dalle banche

Presupposti applicativi:

- a) Basilea II non dovrebbe essere considerata come imposizione dall'alto, bensì come catalizzatrice per lo sviluppo e la realizzazione di nuove pratiche di gestione del rischio e attività di valutazione bancaria.
- b) Le banche, come intermediari finanziari e fornitori di fondi, dovrebbero supportare e raccomandare le PMI in merito all'applicazione delle principali pratiche di gestione e valutazione del rischio.
- c) Banche e PMI dovrebbero applicare pratiche riferite all'attività e alla gestione del rischio, in modo da aumentare la propria sostenibilità, la performance e salvaguardare il valore dell'azionista.

Vincoli:

- a) Le banche non pubblicizzano i loro metodi interni di valutazione delle PMI; i metodi di valutazione e concessione crediti variano da banca a banca.
- b) Non esistono standard universali sulle valutazioni del rischio.
- c) Il manuale si limita a fornire informazioni generali, in quanto si basa su materiale ottenuto da un'analisi generale e fa riferimento ad informazioni non attribuibili in modo specifico alle singole banche.
- d) Il manuale è stato creato per fornire informazioni generali e per dare un aiuto concreto nell'approccio ai finanziamenti, descrivendo e precisando quelle che sono le richieste dalle banche, le pratiche di gestione a cui le PMI devono attenersi e fornire un valido confronto con l'attuale gestione nei Paesi extra UE.

LE NUOVE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2428 C.C. PER LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Le società di capitali italiane sono tenute a seguire per la prima volta nei bilanci 2008 le indicazioni previste dal D.lgs 32/2007 in attuazione della direttiva 2003/51/CE.

Con tale decreto il legislatore nazionale ha recepito il contenuto obbligatorio della direttiva nota come "direttiva di modernizzazione contabile", con effetti sulla predisposizione del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione di revisione.

In particolare esamineremo il nuovo contenuto dell'art. 2428 C.C.: le modifiche introdotte riguardano il primo ed il secondo comma, mentre le informative disposte dai successivi commi 3 e 5 (il 4° comma è stato abrogato nel 2007) non sono variate.

Art. 2428 C.C. - Relazione sulla gestione

[1] Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

[2] L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

[3] Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

[4] *Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195.*

[5] Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Sull'argomento si è espresso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nell'ottobre 2008 col "Documento n. 1" dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e coi recentissimi studi "La relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 32/07" del 14/1/09 e "Informativa sull'ambiente e sul personale" del 11/3/09; inoltre nel febbraio 2009 è stato emanato il "Principio di revisione 001: il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio". (VEDASI IL MATERIALE DIDATTICO FORNITO DALLA DOCENTE A CORREDO DI QUESTA DISPENSA)

MINI - GLOSSARIO

Affidamento: Limite, stabilito preventivamente, entro il quale la banca si dichiara disposta a far credito al cliente, secondo diverse forme (modalità tecniche di utilizzo). Si distinguono tra affidamenti (linee di credito) per cassa e affidamenti per rilascio impegni di firma.

Linee di credito per cassa (giuridicamente apertura di credito bancario): sono dei contratti in base ai quali la banca si obbliga a tenere a disposizione della controparte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Salvo patto contrario il prenditore può utilizzare più volte il credito, secondo le forme d'uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità: in questo caso si usa dire che la linea di credito è rotativa. Rientrano in questa casistica:

- L'elasticità di cassa in c/c (o altrimenti detta scoperto di c/c)
- I finanziamenti (all'import, at call, ecc)
- Le anticipazioni (export, sbf, sconto, ecc)

Diversamente il contratto può prevedere che la banca conferisca al beneficiario il diritto di utilizzare il credito una sola volta, anche con più utilizzi parziali, ma senza la possibilità che la disponibilità iniziale possa essere ripristinata; in questo caso si usa parlare di Linee di Credito "a rientro" o di finanziamenti rateali.

Il rientro avviene normalmente secondo un piano prestabilito. Sono compresi in questa categoria:

- i mutui ipotecari
- i mutui chirografari
- i crediti personali

Linee di credito per rilascio impegni di firma: contratto attraverso il quale la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo (affidato). Tale operatività è prevalentemente richiesta per garantire obbligazioni, per partecipare a gare, ad appalti o ad aste.

Approccio "quali-quantitativo": identifica i sistemi di rating nei quali sono presenti variabili di natura sia quantitativa sia qualitativa che utilizzano, per ogni variabile, una ponderazione basata sull'evidenza empirica.

Capitale economico assorbito: quota di capitale adeguata a coprire la "perdita inattesa" associata ad un prestito o ad un portafoglio.

Categorie di Rischi

Ai fini della segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia i rischi vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

cat. 1.1 rischi autoliquidanti: confluiscono in questa categoria le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predefinita. Sono finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti, vantati nei confronti di terzi e per i quali la banca normalmente cura l'incasso. Rientrano in tale categoria le seguenti operazioni:

- anticipo s.b.f.
- anticipi su fatture
- anticipi all'esportazione
- sconto di portafoglio
- prefinanziamento di mutuo

cat. 1.2 rischi a scadenza: la categoria include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predefinita. Rientrano in questa categoria:

- leasing
- mutui
- prestiti personali
- import
- pronti contro termine e riporti attivi
- sconto di portafoglio finanziario
- prestiti subordinati
- altre sovvenzioni attive

cat. 1.3 rischi a revoca: nella categoria confluiscono le aperture di credito in c/c concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa

cat. 1.4 finanziamenti a procedure concorsuali: ci si riferisce ai crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale.

cat. 1.5 sofferenza: va ricondotta l'intera esposizione di cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

cat. 2.1 e 2.2 crediti di firma: comprende gli impegni di firma come sopra definiti. Si distingue tra impegni di firma commerciali e finanziari.

Coefficiente di solvibilità: è il requisito minimo di patrimonializzazione richiesto dall'autorità di vigilanza. Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio). Per le banche appartenenti a gruppi bancari l'ammontare minimo di patrimonio è pari al 7 per cento, purché venga rispettato a livello consolidato il vincolo dell'8%.

Credito Problematico: credito vantato verso clientela che presenta, per loro intrinseche caratteristiche o per eventi rilevabili dall'esterno, sintomi più o meno gravi di difficoltà con il conseguente deterioramento della qualità dei rischi assunti dalla banca.

Criterio di Eleggibilità: uno dei requisiti che devono essere soddisfatti da una garanzia reale affinché la banca possa ridurre gli oneri patrimoniali derivanti dall'esposizione a fronte della quale la garanzia stessa è posta.

Nel Nuovo Accordo i criteri minimi di eleggibilità sono:

- Certezza legale;
- Bassa correlazione con l'esposizione;
- Robusto processo di gestione del rischio;
- Alcuni requisiti informativi (cfr. Terzo Pilastro).

Exposure at default -EAD- delle posizioni: è definita come l'esposizione attesa della facility al momento del default del debitore. Sono legittimate a stimare l'Exposure at default solo le banche che soddisfano i requisiti per l'adozione dell'approccio IRB Advanced.

Fondi per rischi ed oneri: sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Tali fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura delle perdite, degli oneri o dei debiti a fronte dei quali sono stati costituiti.

Fondo Rischi Su Crediti: include tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa. Di conseguenza, tali fondi sono computabili tra gli elementi positivi del Patrimonio di Vigilanza degli enti creditizi.

Garantee: tipologia di garanzia diffusa nella prassi anglosassone che equivale sostanzialmente ad una garanzia personale. A questo tipo di garanzia si applica, secondo la normativa vigente e anche negli approcci Standard e IRB Foundation del Nuovo Accordo, il c.d. principio di sostituzione.

Internal Rating Based Approach – Advanced: è la versione avanzata dei due approcci basati sul rating interno previsti dal Nuovo Accordo di Basilea del gennaio 2001. Questo approccio è utilizzabile solo dagli istituti che soddisfino requisiti minimi più stringenti rispetto all'approccio base; in questo caso tutte le stime degli input (PD, EAD, LGD) per la valutazione del rischio di credito avvengono internamente.

Internal Rating Based Approach – Foundation: è la versione base dei due approcci basati sul rating interno previsti dal Nuovo Accordo di Basilea del gennaio 2001. Nel caso in cui una banca soddisfi determinati requisiti minimi, relativi a procedure interne di monitoraggio dei rischi e al grado di informativa pubblica fornita, viene consentito l'utilizzo di modelli interni per la valutazione del rischio di credito. In particolare, nella versione base la banca fornisce, tra gli input necessari per stimare la perdita attesa, solo la probabilità di *default* sulla base delle metodologie di rating interno, mentre tutti gli altri input vengono forniti in base a misure standard dalle Autorità di Vigilanza.

Loss Given Default (LGD): tasso di perdita che la banca si attende da un'esposizione dato che la controparte è in default. La LGD si calcola come il complemento a uno del rapporto tra la somma dei flussi scontati di recupero e l'esposizione al momento del default.

Maturity: equivale, sostanzialmente, alla scadenza - di un'esposizione o di una copertura - definita in maniera prudente. Nello Standardized Approach la scadenza dell'esposizione:

- può essere considerata esplicitamente ed allora il calcolo delle ponderazioni di rischio dipende dalle stime della PD, LGD e dalla scadenza (M) dell'esposizione.
- può non essere considerata esplicitamente ed allora la scadenza residua media delle esposizioni viene fissata a tre anni.

Patrimonio di vigilanza: (composizione)

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

Gli elementi patrimoniali che costituiscono il patrimonio di base (previa deduzione delle azioni proprie, dell'avvicinamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso) sono i seguenti:

- il capitale versato;
- le riserve;
- il fondo per rischi bancari generali;
- gli strumenti innovativi di capitale.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi:

- le riserve di rivalutazione; gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;
- il fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi;
- le plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni.

Dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e società finanziarie.

Perdita attesa (Expected Loss – EL): la p.a. rappresenta l'ammontare che la banca si aspetta di perdere su un'esposizione (normalmente in bonis) lungo l'orizzonte periodale di detenzione. Tale grandezza, che può essere determinata come il prodotto tra EAD, PD e LGD, dovrebbe essere legata all'entità delle rettifiche finali di valore.

Perdita inattesa (Unexpected Loss – UL): la p.i. rappresenta l'ammontare delle perdite in eccesso rispetto alla perdita attesa. Tale quantità rappresenta l'effettivo rischio di un portafoglio e dovrebbe essere legata all'entità di capitale. I modelli di portafoglio identificano la p.i. col VaR (v. infra) legandola, quindi, alla qualità ed alla concentrazione del portafoglio.

Principio di sostituzione: convenzione in vigore nell'attuale (e probabilmente anche nella futura) normativa di vigilanza. Secondo tale regola alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica, rispettivamente per intero o pro quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale. Nel Nuovo Accordo secondo l'approccio IRB il fattore di ponderazione sarebbe calcolato in base alla PD del garante.

Probability of Default (PD): la PD rappresenta la probabilità che una controparte entri nello stato di insolvenza prima della fine del periodo temporale di riferimento. Tale misura è l'output di un sistema di rating.

Recovery rate: rappresenta la percentuale di recupero a fronte dell'escussione di una garanzia. Benché in letteratura il r. r. abbia più di una definizione, normalmente esso viene fatto coincidere come $1-LGD$.

Return On Capital (ROCA): indice della redditività corretta per il rischio; è il rapporto tra reddito atteso (indice previsionale) o realizzato (indice a consuntivo) ed il capitale assorbito (o capitale di rischio). Nella prassi aziendale il denominatore del rapporto viene definito in base alla metodologia di Vigilanza.

Riserva:

Posta del Patrimonio Netto, che può essere costituita mediante:

- apporti di capitale (Riserva di Capitale; Riserva Sovrapprezzo Azioni; Riserva di Rivalutazione);
- destinazione del risultato di esercizio (Riserva Legale, Riserva Azioni Proprie, Riserve Statutarie, Altre Riserve – queste ultime possono essere formate anche da versamenti dei soci in conto capitale, rettifiche ed accantonamenti a fronte di norme tributarie -)

La società costituisce le riserve per poter far fronte ad eventuali perdite o spese straordinarie.

Risk Adjusted Performance Measure (RAPM): è la misura di redditività di un'operazione, di un cliente, di una area di risultato o di un'unità organizzativa. Per ottenere una misura RAP occorre mettere a confronto il margine economico (al netto delle perdite attese) associabile ad una certa combinazione produttiva con il capitale a rischio ad essa connesso. Esistono misure alternative dell'indicatore a seconda che l'aggiustamento per il rischio avvenga soltanto al numeratore (RAROC - Risk-Adjusted Return on Capital), al denominatore (RORAC – Return on Risk-Adjusted Capital), o in entrambi i casi (RARORAC).

Scoring: identifica i sistemi di valutazione delle controparti nei quali sono presenti variabili solo di natura quantitativa. Normalmente le ponderazioni per ogni variabile sono determinate o in base ad a priori di un pool di analisti o tramite procedure statistiche.

Standardized Approach: è l'unico approccio previsto inizialmente dall'accordo di Basilea del 1988. Nell'accordo di Basilea del 2001, è stato rivisitato e prevede un sistema di pesi, con cui calcolare la quota da accantonare a riserva per far fronte alla perdita inattesa, basati sui *rating* forniti da istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio (ECAI), differenziati a seconda della natura dell'esposizione (verso Stati nazionali, banche, imprese, clientela retail, attività di *project finance*, titoli di capitale).

Value at Risk (VaR): identifica la perdita inattesa di un'esposizione o di un portafoglio in un intervallo di confidenza e in un determinato orizzonte di tempo. Il VaR viene stimato mediante la distribuzione dei valori delle perdite (o del portafoglio) e rappresenta la differenza fra il valore medio della distribuzione ed il valore in corrispondenza di un determinato percentile della distribuzione (solitamente il 99% o il 99.9%) che dipende dal grado di propensione al rischio della banca. A seconda del percentile utilizzato si ottiene il VaR che rappresenta la massima perdita inattesa con probabilità pari al valore del percentile.

Variabile qualitativa: informazione non determinabile in base ad una rilevazione puramente oggettiva di dati esistenti. La sua raccolta richiede, pertanto, la formulazione di un giudizio.

Variabile quantitativa: informazione desumibile in modo automatico da archivi/fonti informative esistenti.